

DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DI TALUNE ACQUE REFLUE AZIENDALI

TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI VIGENTI

Il presente documento tecnico è stato predisposto dai competenti Uffici della Giunta regionale e raccoglie i provvedimenti relativi alla disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue, in applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

Il testo coordina le disposizioni regionali di seguito elencate ai fini di una più agevole consultazione degli atti da parte dell'utente.

I soli riferimenti normativi vigenti rimangono, in ogni caso, le deliberazioni e i decreti pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il documento si compone di 4 Sezioni:

- **Sezione I** – testo coordinato dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495;
- **Sezione II** – testo coordinato dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2439;
- **Sezione III** – testo degli allegati da B ad H, deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2439;
- **Sezione IV** – testo coordinato dei successivi provvedimenti di integrazione, aggiornamento e modifica delle precedenti disposizioni.

Note per la consultazione

- Il testo riportato in *carattere corsivo* indica le parti variate rispetto agli originali, in conseguenza a modifiche o aggiornamenti delle disposizioni, inserimenti di brani o riferimenti effettuati ai fini di una più agevole consultazione, ecc.
- Considerata la finalità del presente documento, sono stati inseriti nel testo o nelle note a piè di pagina alcuni estratti o riferimenti, anche di carattere non normativo, utili ai fini di una più agevole comprensione delle nozioni o dei criteri descritti, esplicitandone il significato così da poterne intendere compiutamente il merito.

SEZIONE I

Allegato A alla DGR 7 agosto 2006, n. 2495: testo coordinato

CRITERI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E AZIENDALI DI CUI AGLI ARTICOLI 110 E 112 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

PROGRAMMA D'AZIONE REGIONALE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE, N. 152

PARTE PRIMA

**CRITERI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E AZIENDALI
DI CUI AGLI ARTICOLI 101 E 112 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE, N. 152**

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento stabilisce, in applicazione dell'*articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006*, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le norme tecniche per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'*articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006* e da piccole aziende agroalimentari.
2. Sono dettati, altresì, i criteri e le norme tecniche che determinano le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti e di fertilizzazione dei terreni nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, individuate con Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto del 17 maggio 2006, n. 62, in conformità all'*articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006*. Per dette aree sono definiti, in particolare, i criteri e i periodi in cui è possibile l'applicazione dei fertilizzanti, ivi compresi i concimi azotati e ammendanti organici di cui alla *D. Lgs. n. 217/2006*, la capacità dei depositi per gli effluenti di allevamento, la limitazione all'applicazione al terreno dei fertilizzanti conformemente al Codice di Buona Pratica Agricola. Le Province e i Comuni che adottano provvedimenti in materia di igiene ambientale comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sono tenuti al rispetto dei criteri stabiliti dal presente provvedimento, al fine di assicurare omogeneità operativa sovracomunale. Sono fatte salve le funzioni attribuite dalle leggi nazionali e regionali, nonché le disposizioni di cui al successivo articolo 5, comma 3.
3. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 91 sulle aree sensibili, dall'articolo 92 sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, dall'articolo 94 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006* e dal decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 del relativo allegato I.

SEZIONE I

4. L'utilizzazione agronomica dello stallatico effettuata ai sensi del presente provvedimento, non necessita del documento commerciale, dell'autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all'articolo 7 del Regolamento CE n. 1774/2002.

5. Resta fermo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1774/2002, articolo 5, comma 1, lettera a).

TITOLO II: CRITERI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

CAPO I: DEFINIZIONI

Articolo 2 Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'*articolo 2 ed allegato 1, punto 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006* e sue modifiche e integrazioni, ai fini del presente provvedimento si definisce:

- a) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento in un anno; **(1)**
- b) "stallatico": ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;
- c) "effluenti di allevamento palabili/non palabili": miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- d) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
 - 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III.

- e) "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

(1) Si veda anche il Capitolo "*Precisazioni all'articolo 2 – Definizioni*", paragrafo 1. *Consistenza degli allevamenti, dell'allegato A alla DGR n. 2439 del 7.8.2007.*

SEZIONE I

- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti aerobici ed anaerobici di effluenti zootecnici, ivi comprese le frazioni solide provenienti da digestione anaerobica;
- 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

omissis (2)

- f) "stoccaggio": deposito di effluenti di cui agli articoli 7 e 8, e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'*articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006* e da piccole aziende agroalimentari, così come previsto dagli articoli 13 e 14 del presente provvedimento;
- g) "accumuli di letami": depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'articolo 7, comma 6 del presente provvedimento;
- h) "trattamento": qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
- i) "destinatario": il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;
- l) "allevamenti di piccole dimensioni": allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 kg;
- m) "area aziendale omogenea": porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
- n) "codice di buona pratica agricola" (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.102 del 4 maggio 1999;
- o) "allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti": ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 si intendono quelli in esercizio alla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo;
- p) "piccole aziende agroalimentari": aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;
- q) "*piccoli allevamenti di tipo familiare*": *insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie*

⁽²⁾ Comma abrogato con DGR n. 2439 del 07/08/2007, allegato A, Capitolo "*Precisazioni all'articolo 2 – Definizioni*".

SEZIONE I

di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo; ⁽³⁾

- r) “focolaio”: un’azienda nella quale l’influenza aviaria sia stata confermata dall’Autorità competente, secondo quanto definito dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
- s) “sospetto focolaio”: un’azienda nella quale l’Autorità competente sospetti la presenza dell’influenza aviaria, secondo quanto definito dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
- t) “aree montane”: zone svantaggiate di montagna così come definite dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99, e successive modifiche ed integrazioni.

“2. La Giunta regionale definisce le procedure ⁽⁴⁾ con cui gli effluenti rilasciati da impianti di trattamento, che prevedono la digestione anaerobica di letami e/o liquami, con eventuale addizione di biomasse vegetali, e successiva produzione di biogas, possono essere destinati all’utilizzazione agronomica.”⁽⁵⁾

CAPO II: CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E DIVIETI

Articolo 3

Criteria generali di utilizzazione

1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento disciplinata dal presente provvedimento è esclusa, *ai sensi dell’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008, dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo.*
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti, anche al fine di garantire una migliore produttività del suolo.
3. L’utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:
 - a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 4 e successivi del *decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006*;
 - b) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l’adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
 - c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

⁽³⁾ Testo della definizione alla lettera q) corretto con DDR n. 134 del 21 aprile 2008. Il DDR detta anche ulteriori precisazioni in merito agli stocaggi dei Piccoli Allevamenti Familiari.

⁽⁴⁾ Le procedure sono dettagliate nell’allegato A alla DGR n. 2439 del 07/08/2007, al paragrafo “Precisazioni all’articolo 2 – Definizioni, punto 2. Procedure per l’utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da trattamenti di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di biogas.”

⁽⁵⁾ Comma inserito con allegato A alla DGR n. 2439/2007, Capitolo “Modifica dell’articolo 2” dell’allegato A alla DGR n. 2495/2006.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al *decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006*, e successive modifiche ed integrazioni, e al Titolo V del decreto 7 aprile 2006, l'applicazione del CBPA è raccomandata anche nelle zone non vulnerabili, al fine di garantire un livello generale di protezione delle acque.

5. La Regione del Veneto, anche nell'ambito della programmazione del Settore Primario, promuove l'adozione di strategie di gestione integrata degli effluenti, nonché, in particolare, l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere le escrezioni di azoto già nella fase di produzione. La Giunta regionale definisce le condizioni in cui gli apporti alimentari agli animali allevati possono essere adeguati, ai fini della riduzione dell'escrezione di azoto. **(6)**

Articolo 4

Divieti di utilizzazione dei letami

1. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'*articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006*, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo *articolo 94*;
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettere e) e f), non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali.

3. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti.

(6) L'individuazione delle "...condizioni in cui gli apporti alimentari agli animali allevati possono essere adeguati, ai fini della riduzione dell'escrezione di azoto..." è stata effettuata con l'allegato D alla DGR n. 2439 del 07/08/2007, "Bilanci aziendali dell'azoto e del fosforo negli allevamenti".

SEZIONE I

Articolo 5

Divieti di utilizzazione dei liquami

1. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), g), e h), nonché al comma 3, relativamente ai provvedimenti di divieto o prescrizioni in ordine alla prevenzione di malattie, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);
- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; (7)
- d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei PRG comunali ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate; (8)
- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
“Relativamente alle frazioni non palabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) punto 4), il periodo di divieto di utilizzo su colture foraggiere nelle settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento è ridotto da tre a due settimane, esclusivamente nel caso previsto dal punto 2.5), iii) del paragrafo 2. “Procedure per l'utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da trattamenti di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di biogas” dell'allegato A alla DGR n. 2439/2007” (9);
- m) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

(7) Si veda anche il paragrafo 1. *Divieto di spandimento nei terreni di golena aperta*, dell'allegato A alla DGR n. 2439 del 7.8.2007.

(8) Si veda anche il paragrafo 2.1) *Distanze dai centri abitati*, dell'allegato A alla DGR n. 2439 del 7.8.2007.

(9) Il divieto stabilito all'articolo 5 – “Divieti di utilizzazione dei liquami”, comma 1, lettera l) è così modificato dall'allegato A alla DGR n. 2439 del 07/08/2007, capitolo “Precisazioni all'articolo 5 – Divieti di utilizzazione dei liquami”, punto 2.2 – “Spandimento su colture foraggiere”.

SEZIONE I

2. L'utilizzo dei liquami, fatta salva la disposizione di cui al successivo comma 3, è vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.

3. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

I Comuni e le Province, qualora nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute pubblica, di salvaguardia ambientale e di predisposizione di strumenti di pianificazione territoriale, definiscano prescrizioni specificamente motivate e indirizzate ad una maggiore tutela dell'ambiente o di zone determinate, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura, al fine del confronto della regolamentazione locale con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali e urbanistica. La Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura, di concerto con le Strutture competenti in materia di sanità e ambiente – fermo restando il principio del silenzio rifiuto –, esprime un parere motivato circa la compatibilità della regolamentazione locale con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Contestualmente, la suddetta regolamentazione locale deve essere inviata, per conoscenza, anche ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 lettere b) ed e), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

5. In relazione a specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali locali, nonché per le aree montane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), la Giunta regionale può individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorità di bacino competente, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 2.

“6. I limiti massimi di pendenza di cui alla lettera a) del precedente comma 1, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati – sulla base delle tecniche di spandimento sotto descritte – fino al:

- 20% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 30 m³/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni;

- 30% (10) per quantitativi massimi di effluente non superiori a 20 m³/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni.

Nel caso di spargimenti su aree aziendali omogenee con pendenze superiori al 10%, devono in ogni caso essere rispettati i criteri generali ed i sistemi di distribuzione di seguito indicati:

- la dose massima di effluente e i momenti di applicazione devono tenere conto dei fabbisogni delle colture praticate e del periodo stagionale;

- la distribuzione deve essere omogenea su tutta la superficie interessata, regolando adeguatamente la velocità di avanzamento del mezzo, e va effettuata mediante una delle tecniche di seguito descritte:

- iniezione diretta al suolo a bassa pressione (profondità indicativa 0,10 – 0,20 m), ove tecnicamente possibile;*
- spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da un interrimento entro 12 ore;*
- spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;*

(10) Parametro così come successivamente modificato con DGR 11 marzo 2008, n. 586.

spandimento radente il suolo su colture prative.”(11)

CAPO III: TRATTAMENTI E STOCCAGGIO

Articolo 6 Criteri generali

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione. La Giunta regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 36 del presente provvedimento, dettaglia l'elenco dei trattamenti degli effluenti destinati a tale scopo, tenuto conto di quanto già individuato nella tabella 3 dell'allegato I al DM 7.4.2006 (12); rendimenti diversi da quelli riportati nelle tabelle di dettaglio regionale dovranno essere giustificati secondo le modalità precisate al punto 3 dell'allegato IV parte A del DM 7.4.2006 (13). I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.
2. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate al comma 2 dell'articolo 7 ed ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8.

Articolo 7 Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di una pendenza minima dell' 1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea conformi a quanto stabilito all'articolo 8.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze

(11) Comma inserito con DGR 4.3.2008, n. 430.

(12) I sistemi di trattamento degli effluenti ed i relativi effetti, in particolare, in termini di abbattimento dell'azoto, sono stati individuati con l'approvazione del decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 104 del 31 marzo 2008, allegato A.

(13) Le modalità con cui devono essere giustificati i rendimenti, in termini di abbattimento dell'azoto, diversi da quelli individuati con il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 104 del 31 marzo 2008 sono stabiliti dal allegato A alla DGR n. 2439 del 07/08/2007, paragrafo "Precisazioni all'articolo 6 – Criteri generali", punto 1 – Trattamenti degli effluenti di allevamento".

SEZIONE I

particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I al DM 7.4.2006.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo, sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.

È fatto salvo quanto previsto in merito alla gestione delle lettiere dall'allegato I al Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità animale e igiene alimentare n. 152 del 9 maggio 2006 "Misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria", nonché da ulteriori norme di prevenzione emanate dalle Autorità sanitarie in caso di focolaio o sospetto focolaio di influenza aviaria.

Nel caso di focolai, o sospetti focolai di influenza aviaria, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n. 656/96 e alla direttiva 2005/94/CE, le lettiere e le deiezioni avicole palabili non possono uscire dalle strutture dell'allevamento senza autorizzazione dell'Autorità competente e non è ammesso lo stoccaggio in campo nei termini sopra indicati.

3. Le distanze delle strutture di stoccaggio degli effluenti o degli ampliamenti di quelli esistenti, dai confini di proprietà, dalle abitazioni civili, dai limiti della zona agricola, nonché dalle residenze civili sparse, sono regolamentate dalla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio'. Approvazione", lettera d) "Edificabilità zone agricole", punto 5).

4. La superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere calcolata in funzione della densità e del tipo di materiale stoccato. In relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla tabella 1, allegato I al DM 7.4.2006, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie in m² della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

La Giunta regionale stabilisce le modalità con cui possono essere adottati coefficienti diversi da quelli sopra individuati, sulla base di particolari condizioni locali che rendono opportuno il ricorso a coefficienti più elevati. La scelta operativa di utilizzare questi ultimi deve essere motivata tramite una relazione tecnico-agronomica a firma di un tecnico abilitato. (14)

5. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché siano impermeabilizzate alla base secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori – fatte salve diverse disposizioni delle

(14) Si veda anche il paragrafo 2. *Calcolo della superficie della platea*, dell'allegato A alla DGR n. 2439 del 7.8.2007.

SEZIONE I

Autorità sanitarie – le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

6. Fatta salva la disposizione di cui al comma 2 per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, l'accumulo su suolo agricolo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'articolo 2, comma 1 lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi, tenuto conto delle disposizioni sanitarie di cui al precedente comma 2.

7. Gli accumuli in campo di cui al precedente punto 6 e gli accumuli delle lettiere esauste degli allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni di cui al precedente comma 2 sono ammessi per un periodo di permanenza di 30 giorni al massimo, alle seguenti condizioni:

- a) *“il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche”;* (15)
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 5 ha;
- d) il sito di collocazione dell'accumulo deve distare almeno 50 metri dalle abitazioni sparse, 100 metri dal limite dei centri abitati di cui al comma 1, lettera f) dell'articolo 5, e 25 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. La Giunta regionale può prevedere distanze diverse in ragione di specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle aree montane;
- e) la collocazione dell'accumulo non è ammessa a distanze inferiori a 20 m dai corpi idrici e non può essere effettuata sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza di cui alla precedente lettera c), per più di una annata agraria.

8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 4 e 5 dell'articolo 8.

Articolo 8

Caratteristiche e dimensionamento delle vasche per lo stoccaggio dei materiali non palabili

1. Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).

(15) Comma modificato con DGR n. 2439 del 07/08/2007, allegato A.

SEZIONE I

Nel caso in cui siano presenti paddock non impermeabilizzati con materiale artificiale, le caratteristiche della superficie interessata dalla presenza degli animali dovranno garantire un coefficiente di permeabilità inferiore a $K10^{-7}$ cm/s.

È necessaria, in ogni caso, la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti dalla normativa presente. Tutto ciò, al fine di evitare l'infiltrazione dei liquidi contenenti nutrienti negli orizzonti sottostanti del suolo ed il loro scorrimento superficiale con dispersione laterale rispetto alla superficie del paddock stesso.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente come previsto dal comma 1 dell'articolo 14. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri. Per l'individuazione del dato relativo alle precipitazioni a cui fare riferimento, la Giunta regionale, in collaborazione con ARPA del Veneto, definisce le tabelle di piovosità massima, suddivise per ambiti, del territorio regionale. **(16)**

2. Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna. Nel caso dei contenitori in terra (lagoni), il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto, e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia, può essere effettuato, avvallato dalla relazione tecnica asseverata da parte del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 metri, al fine di verificare costantemente lo stato di qualità dell'eventuale acqua di falda. Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura. La Giunta regionale può definire ulteriori prescrizioni in merito alla copertura delle vasche, anche al fine di limitare le emissioni di odori. **(17)**

3. *“Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due vasche, non comunicanti, della capacità corrispondente a:*

- *60 giorni di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti di cui alla lettera a) del successivo comma 5;*

(16) Le tabelle ed i valori di piovosità per le diverse aree del Veneto sono riportate agli allegati E1 ed E2 alla DGR n. 2439 del 07/08/2007.

(17) Con decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 134 del 21 marzo 2008, sono state fornite, al punto 5 del dispositivo, ulteriori precisazioni concernenti i requisiti che contraddistinguono le “vasche o concimaie coperte o chiuse”. Di seguito si riporta il testo:

“5) *di precisare che, per “vasche o concimaie coperte o chiuse” devono intendersi tutte le strutture agricole produttive destinate al deposito temporaneo degli effluenti zootecnici o dei materiali ad essi assimilati, comprese quelle finalizzate al trattamento termico e/o meccanico dei liquami, che risultano caratterizzate in forma “stabile” da manufatti e/o apprestamenti di copertura o chiusura di qualsiasi genere o tecnologia in grado di assicurare efficacemente, per tutta la durata del periodo di stoccaggio, l'assenza di infiltrazione e/o di contatto delle acque meteoriche con gli effluenti zootecnici. Tali strutture, devono altresì concorrere alla limitazione della diffusione di odori.”*

SEZIONE I

- 90 giorni di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti di cui alla lettera b) del successivo comma 5.

Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo.

Gli allevamenti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento rispettano i criteri relativi ai contenitori di stoccaggio stabiliti dalla Circolare regionale n. 20 del 18 maggio 1993, non necessitano di ulteriori adeguamenti, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dell'obbligo della capacità complessiva di stoccaggio degli effluenti di cui al successivo comma 5, in funzione della categoria di animale allevato.

4. Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

5. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

- a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini;
- b) 180 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a).

Per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I, del DM 7.4.2006. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento ai parametri della tabella del suddetto decreto ministeriale, deve essere inoltrata alla Provincia competente, nonché al Comune in cui a sede l'allevamento, una relazione tecnica, asseverata ai sensi della normativa vigente, predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato.

6. Per i nuovi allevamenti (18) e per gli ampliamenti di quelli esistenti, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

7. È vietata la nuova localizzazione delle vasche di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 contenente "Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico". (19)

CAPO IV: MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Articolo 9

Tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti

1. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto di:

- a) caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;

(18) Il termine "nuovi allevamenti", va riferito alla creazione di nuovi insediamenti produttivi, e non alla costituzione di nuove ditte che effettuino l'attività di allevamento, a qualsiasi titolo, nell'ambito di insediamenti già esistenti, purché le consistenze complessive dei capi allevati da tali nuove ditte non superi la consistenza dell'insediamento già esistente. Vedi allegato A alla DGR n. 2439 del 07/08/2007, "Precisazioni all'articolo 8", al punto 2 – Nuovi allevamenti".

(19) Articolo modificato con l'allegato A alla DGR n. 2439 del 07/08/2007, paragrafo "Modifica dell'articolo 8 – Caratteristiche e dimensionamento delle vasche per lo stoccaggio dei materiali [non palabili]", dell'allegato A alla DGR 07/08/2006, n. 2495.

SEZIONE I

- c) tipo di effluente;
 - d) colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:
- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
 - c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
3. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.

Articolo 10

Dosi di applicazione

1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, alle precessioni colturali, è calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I al DM 7.4.2006 o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso, ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo. Per le diverse coltivazioni si deve fare riferimento al fabbisogno complessivo di azoto indicato nella tabella 1 allegata al CBPA, in rapporto alla resa media locale accertata dalla Regione del Veneto per le colture indicate, sulla base di rilevazioni pluriennali. In alternativa, è ammesso il ricorso ad un piano di fertilizzazione redatto da un tecnico abilitato ed elaborato sulla base delle analisi del terreno, tenendo conto del contenuto in sostanza organica presente e dei dati medi di produttività sopra indicati. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di 340 kg di azoto annui per ettaro deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
2. Al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento arrecabile anche da altri fertilizzanti, in attuazione del CBPA e del Piano di Tutela delle Acque – DGR n. 4453/04, la Regione del Veneto elabora programmi per promuovere l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti, per prevenire l'esuberanza e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi. Anche per l'utilizzo esclusivo di concimi minerali è consigliata l'adozione di un piano di fertilizzazione, predisposto da parte di un tecnico abilitato, sulla base delle analisi del terreno e delle colture attuate e previste.

SEZIONE I

TITOLO III: NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 101, COMMA 7, LETTERE a), b) E c) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

CAPO I: NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 101, COMMA 7, LETTERE a), b) E c) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E DALLE PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

Articolo 11

Criteri generali di utilizzazione

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'*articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006*, nonché provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, è ammessa qualora sia finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nelle stesse, nel rispetto delle disposizioni del presente Capo I e di quanto disposto dall'articolo 19 del presente provvedimento.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 è consentita purché siano garantiti:
 - a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 4 e successivi del *decreto legislativo n. n. 152 del 3 aprile 2006*;
 - b) l'effetto irriguo e/o concimante sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
 - c) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
 - d) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
 - e) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate;
 - f) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1, contenenti sostanze naturali non pericolose e disciplinata dal presente provvedimento è esclusa, *ai sensi dell'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008, dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo.*

Articolo 12

Divieti di utilizzazione

1. Alle acque reflue si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ad eccezione della lettera m). Per l'utilizzo agronomico di dette acque reflue, il limite massimo di pendenza indicato alla lettera a) dell'articolo 5 è del 15%.

SEZIONE I

Articolo 13 Generalità sui trattamenti

1. Per l'ubicazione delle vasche di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri:

- a) distanza dai centri abitati;
- b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.

2. Le vasche ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Articolo 14 Stoccaggio delle acque reflue

1. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.

2. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue si fa riferimento a quanto previsto per gli effluenti zootecnici non palabili ai commi 1, 2, 4 e 7 dell'articolo 8.

3. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue con effluenti zootecnici o con rifiuti.

4. La durata dello stoccaggio delle acque reflue non deve essere inferiore a 90 giorni, in relazione al fabbisogno idrico delle colture e alla possibilità di utilizzazione irrigua delle acque reflue medesime.

5. Per le aziende del settore lattiero-caseario non comprese nel comma 2, lettera e) dell'articolo 11, le acque reflue di cui al comma 4 devono essere separate in almeno due contenitori di stoccaggio di capacità minima pari al volume prodotto in almeno 90 giorni ciascuno; devono essere utilizzate prioritariamente le acque reflue stoccate da più tempo. Per le altre piccole aziende agroalimentari, il volume utile allo stoccaggio deve comunque essere non inferiore a 180 giorni.

6. La Giunta regionale definisce, in collaborazione con ARPA del Veneto, ed in conformità all'articolo 36 del presente provvedimento, le modalità di individuazione dei quantitativi di azoto contenuto nelle acque reflue di cui al comma 1 dell'articolo 11. (20)

Articolo 15 Tecnica di distribuzione

1. Per le tecniche di distribuzione si fa riferimento a quanto previsto riguardo agli effluenti di allevamento all'articolo 9, ad esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera b).

(20) Le modalità di individuazione dei quantitativi di azoto contenuti nelle acque reflue, di cui al comma 1 dell'articolo 11, sono state approvate con allegato A alla DGR n. 2439 del 07/08/2007, al capitolo "Precisazioni all'articolo 14 – Stoccaggio delle acque reflue, dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006", dove sono indicati altresì i quantitativi di acque reflue prodotte per i settori vitivinicolo e lattiero-caseario, nonché i contenuti di azoto per unità di volume delle acque reflue.

I parametri individuati nel suddetto paragrafo sono stati successivamente corretti, sulla base di ulteriori rilevazioni, con il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 12 del 17 gennaio 2008.

SEZIONE I

Articolo 16 Dosi di applicazione

1. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 18, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, così come definito all'articolo 10 ed alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11.
2. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le acque reflue possono essere utilizzate nei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre con colture in atto, fino ad un quantitativo massimo di 400 m³ per ettaro, frazionati in almeno 4 interventi. Nei 4 giorni precedenti la distribuzione non devono essersi verificate precipitazioni superiori ai 10 millimetri.

Articolo 17 Comunicazione

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende produttrici di acque reflue stesse di cui all'art. 11 comma 1, è soggetta a comunicazione semplificata disciplinata conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, e contiene almeno le informazioni di cui all'IV Parte B, lettere a), b) e d).

TITOLO IV: DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI E DEL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E DELLE ACQUE REFLUE DI CUI ALL'ARTICOLO 101, COMMA 7, LETTERE a), b) E c) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006.

Articolo 18 Disciplina della comunicazione

1. I soggetti che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sono tenuti a presentare la comunicazione di spandimento e, ove previsto, il Piano di Utilizzazione Agronomica, alla Provincia in cui ha sede l'allevamento. La Provincia che riceve la comunicazione ne dà conoscenza alla Provincia nel cui territorio ricadono i terreni destinati all'applicazione dei reflui. La Giunta regionale individua, altresì, le modalità con cui le Province informano i Comuni i cui terreni sono interessati dalle attività di utilizzazione agronomica dei reflui e ARPA del Veneto – Osservatorio Suolo e Rifiuti. La comunicazione deve essere redatta riportando almeno le informazioni indicate nell'allegato IV al DM 7.4.2006.
2. La comunicazione deve pervenire alla Provincia in cui ha sede l'allevamento almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.
3. La validità della comunicazione è pari a 5 anni dalla data di presentazione, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché le variazioni relative ai terreni interessati dall'attività di spandimento.
4. La comunicazione è presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare gli effluenti zootecnici e le acque reflue.
5. Al fine di adottare specifiche forme di controllo, qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio, spandimento di effluenti e ulteriori forme di utilizzazione a fini agricoli siano suddivise fra più soggetti, ciascun soggetto deve provvedere alla compilazione della comunicazione per le parti di competenza.

SEZIONE I

6. La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005 deve tener conto degli obblighi derivanti dal presente provvedimento.

7. Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Nei comuni con un carico medio di peso vivo allevato superiore ad un valore corrispondente a 210 Kg di azoto zootecnico al campo – calcolato sulla base dei valori tabellari di cui all'allegato I tab. 1 al DM 7.4.2006 – per ettaro di SAU, sono tenute alla presentazione della comunicazione semplificata anche le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 1.000 e i 3.000 Kg all'anno, conformemente all'allegato IV parte B, del DM 7.4.2006.

8. Le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 Kg all'anno sono tenute a presentare la comunicazione in forma semplificata, secondo l'allegato IV parte B, del DM 7.4.2006, mentre le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 Kg all'anno devono presentare la comunicazione completa, conformemente all'allegato IV parte A, del DM 7.4.2006.

9. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, è previsto per le aziende di cui al decreto legislativo 59/2005 nonché per gli allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto), determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I al DM 7.4.2006, l'obbligo di predisporre un Piano di Utilizzazione Agronomica conforme all'allegato V parte A del decreto ministeriale medesimo.
(21)

Articolo 19 Trasporto

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, per la mobilitazione deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- b) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
- e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato ai sensi dell'articolo 18.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

(21) Con l'aggiornamento dell'allegato F – DGR 8.8.2008, n. 2217, sono state precisate le modalità e le casistiche della presentazione della Comunicazione (punti 1.1 e 1.1 bis) e del PUA (punto 2.1).

SEZIONE I

3. La Giunta regionale prevederà forme di documentazione semplificata di trasporto. ⁽²²⁾ Tali forme di semplificazione verranno previste anche nel caso di trasporto di effluenti o di altre acque reflue di cui all'articolo 11, comma 1, effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale trasportato, ovvero nel caso di aziende con allevamenti di piccole dimensioni o con produzione di azoto non superiore a 6.000 kg di azoto/anno.

Articolo 20

Misure di sostegno per gli imprenditori agricoli e periodi di adeguamento

1. *“La Regione del Veneto, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive disposizioni attuative, favorisce, nella pianificazione regionale e nella programmazione dello sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea, azioni volte al sostegno di investimenti nelle aziende agricole realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme introdotte dal presente provvedimento. A norma dell'articolo 26, comma 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le aziende agricole possono beneficiare di una proroga di tre anni per conformarsi alle prescrizioni del presente provvedimento con il sostegno delle provvidenze comunitarie di cui trattasi, a condizione che tale periodo sia necessario a risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle prescrizioni stesse.”*⁽²³⁾

PARTE SECONDA

PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DEL VENETO

TITOLO V: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI

Articolo 21

Disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo V si applicano nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate con DCR n. 62 del 17.05.2006.

Con la suddetta deliberazione del Consiglio Regionale sono stati designati vulnerabili:

- a) l'intero territorio dei 100 Comuni dell'alta pianura veneta individuati dal Piano di Tutela delle Acque – “Proposte di Piano”, di cui alla DGR 29 dicembre 2004, n. 4453;
- b) l'intero territorio del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, delimitato con DCR del 7.5.2003, n. 23;
- c) l'intero territorio della Provincia di Rovigo;
- d) l'intero territorio del Comune di Cavarzere (VE);

⁽²²⁾ Con decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura del 13.2.2008, n. 33, sono stati i casi in cui è possibile adottare la documentazione di trasporto semplificata (allegato A) ed è stato approvato il documento di trasporto (allegato B).

⁽²³⁾ Sostituito dall'articolo 20 “Misure di sostegno per gli imprenditori agricoli e periodi di adeguamento” dell'allegato A alla DGR n. 2439 del 07/08/2007.

SEZIONE I

e) *i Comuni designati vulnerabili delle Province di Verona e Vicenza ai sensi della DGR 24 luglio 2007, n. 2267, successivamente riconfermata dalla DGR 11 settembre 2007, n. 2684.*

(24)

2. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, le disposizioni del presente Titolo V regolamentano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente provvedimento e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al *decreto legislativo n. 217/2006*, e sono volte in particolare a:

- a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
- b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui all'articolo 92 del *decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006*;
- c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

3. Il presente "Programma d'azione" recepisce i criteri generali e le norme tecniche stabiliti dal decreto ministeriale 7 aprile 2006, ai sensi degli *articoli 92 e 112 e dell'allegato 6, parte A IV, del decreto legislativo n. 152/2006*.

4. Oltre a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Programma d'azione per le zone vulnerabili, la Regione del Veneto favorisce, ove necessitano azioni rafforzative, l'adozione degli interventi previsti dalle misure agroambientali del DM 7.4.2006 nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e nella normativa regionale di settore. In particolare, tali interventi potranno riguardare specifiche misure di sostegno temporaneo, finalizzate alla copertura parziale delle perdite di reddito e/o dei costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di tali disposizioni nonché idonee azioni di sostegno agli agricoltori a fronte dei costi relativi a servizi di consulenza aziendale finalizzati all'applicazione delle prescrizioni tecniche di cui al presente Programma d'azione.

Articolo 22

Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 217/2006

1. L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al *decreto legislativo n. 217/2006* è vietato entro:

- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
- 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque adottato con DGR 29.12.2004, n. 4453, tabella 18 dello "Stato di fatto", pagina 73, secondo le modalità previste dal *D. Lgs. n. 152/2006*;
- 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

(24) Nell'ambito delle "Norme di salvaguardia" del Piano di Tutela delle Acque, la DGR 24 luglio 2007, n. 2267, successivamente riconfermata con la DGR 11 settembre 2007, n. 2684, sono stati designati vulnerabili ai nitrati provenienti da fonti agricole di alcuni Comuni delle Province di Verona e di Vicenza.

SEZIONE I

La zona umida individuata dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar, per le zone vulnerabili di cui alla DCR n. 62/2006 corrisponde a Valle Averno, nel Comune di Campagnalupia – provincia di Venezia.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), g), e h), e al comma 3 dell'articolo 4.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al *decreto legislativo n. 217/2006* è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
5. La Regione del Veneto, su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, vieta l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al *decreto legislativo n. 217/2006*, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al *decreto legislativo n. 217/2006*, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali arginati.

Articolo 23

Divieti di utilizzazione dei liquami

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992 è vietato almeno entro:
 - 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), g), e h), e al comma 3, nonché all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f), g), h), i), l) e m).
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, la Giunta regionale definisce misure diverse atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici.
4. L'utilizzo di liquami è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
 - a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;

SEZIONE I

- c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali.

6. *“Per i territori dei Comuni designati vulnerabili ai nitrati di origine agricola ricompresi negli ambiti delle Comunità Montane del Veneto, fatte salve, in ogni caso, le norme più restrittive eventualmente previste dal Piano di Tutela delle Acque e/o dai documenti di pianificazione ambientale e montana a tutela di riserve naturali, parchi, aree protette e ambiti della Rete “Natura 2000”, i limiti massimi di pendenza di cui al precedente comma 4, in presenza di sistemazioni idrauliche, possono essere incrementati – sulla base delle tecniche di spandimento sotto descritte – fino al:*

- *20% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 21 m³, per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni annui;*
- *30% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 18 m³, per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni annui.*

Negli spargimenti su aree aziendali omogenee con pendenze superiori al 10%, devono in ogni caso essere rispettati le prescrizioni, i criteri generali ed i sistemi di seguito indicati:

- *la dose massima di effluente e i momenti di applicazione devono tenere conto dei fabbisogni delle colture praticate e del periodo stagionale;*
- *la distribuzione deve essere effettuata in modo omogeneo su tutta la superficie interessata, regolando adeguatamente la velocità di avanzamento del mezzo, nonché con una delle seguenti tecniche:*

a) nel caso dei seminativi, in prearatura:

- *iniezione diretta al suolo a bassa pressione (profondità indicativa 0,10 – 0,20 m), ove tecnicamente possibile;*
- *spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da un interrimento entro 12 ore;*

b) nel caso di colture cerealicole o di secondo raccolto:

- *spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione;*

c) nel caso di colture foraggere e/o di superfici a pascolo o prato-pascolo:

- *spandimento a raso in copertura.*

- *per pendenze superiori al 15%, l’apporto complessivo di azoto non deve superare, in ogni caso, i 210 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento – comunque non superiori a 170 kg di azoto – ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/2006;*
- *al fine di consentire i controlli di competenza, nonché per la verifica del non superamento dei limiti medi annui di effluenti zootecnici e concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/2006, le aziende interessate sono tenute alla conservazione della documentazione fiscale e amministrativa pertinente e a renderla disponibile all’Autorità competente al controllo;*
- *deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia competente – mediante fax o SMS – dell’effettuazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici su terreni con*

pendenza superiore al 15% almeno entro 4 ore dall'inizio delle operazioni in campagna"

(25)

7. È fatto divieto di spargimento dei liquami zootecnici nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 contenente "Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico".

Articolo 24

Caratteristiche dello stoccaggio

1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 e all'articolo 8, commi 1, 2, 4, 6 e 8, anche in relazione ai tempi previsti per l'adeguamento delle vasche di stoccaggio esistenti, nonché quanto previsto dal successivo comma 5.

2. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. Per le strutture di stoccaggio esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni (26) dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 36.

3. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e (27) cereali autunno-vernini, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.

4. In assenza degli assetti colturali di cui al comma 3 ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del medesimo comma 3, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a quello del liquame prodotto 180 giorni. Ricadono in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne.

5. "Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due vasche, non comunicanti, della capacità corrispondente a:

- 60 giorni ciascuna, per gli allevamenti di cui al precedente comma 3;

- 90 giorni ciascuna, per gli allevamenti di cui al precedente comma 4.

Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo.

Gli allevamenti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento rispettano i criteri relativi ai contenitori stoccaggio stabiliti dalla Circolare regionale n. 20 del 18 maggio 1993, non necessitano di ulteriori adeguamenti, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dell'obbligo della capacità complessiva di stoccaggio degli effluenti di cui al successivo comma 5, in funzione della categoria di animale allevato.

(25) Comma abrogato con allegato A alla DGR n. 2439 del 07/08/2007, e successivamente reintrodotta, modificato, con DGR 06/05/2008, n. 894.

(26) Termine per l'adeguamento modificato con DGR n. 3659 del 20/11/2007 (Sezione IV)

(27) Testo modificato con DDR n. 134 del 21 aprile 2008.

SEZIONE I

Per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I, del DM 7.4.2006. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento ai parametri della tabella del suddetto decreto ministeriale, deve essere inoltrata alla Provincia competente, nonché al Comune in cui a sede l'allevamento, una relazione tecnica, asseverata ai sensi della normativa vigente, predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato. **(28)**

6. *Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati*". **(29)**

7. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 25

Accumulo temporaneo di letami

1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'art. 2 comma 1 lettera e) è consentito ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali. Per le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, sono fatte salve le disposizioni di prevenzione sanitaria di cui al precedente articolo 7, comma 2.

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- 5 metri dalle scoline;
- 20 m dalle abitazioni sparse;
- 100 m dal limite dei centri abitati di cui al comma 1, lettera f) dell'articolo 5;
- 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- 20 m dai corpi idrici;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

La Giunta regionale può prevedere distanze diverse in ragione di specifiche situazioni locali, nonché per le aree montane.

3. L'accumulo temporaneo di cui al comma 1 è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine

(28) Comma così sostituito dall'allegato A alla DGR n. 2439 del 07/08/2007: modifiche apportate all'articolo 24 "Caratteristiche dello stoccaggio" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006.

(29) Comma così sostituito dall'allegato A alla DGR n. 2439 del 07/08/2007: modifiche dell'articolo 24 "Caratteristiche dello stoccaggio" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006.

SEZIONE I

di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo di letami come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e), nel caso degli accumuli di dimensione non superiore a 6 mc di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2.500 mq, limitatamente alle seguenti situazioni:

- aree montane;
- piccoli allevamenti di tipo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q);
- utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.

L'accumulo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di una annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Articolo 26

Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente provvedimento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al *decreto legislativo n. 217/2006*, è vietato nella stagione autunno-invernale dal 1° novembre fino alla fine di febbraio.

In particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

- a) 90 giorni, dal 15 novembre al 15 febbraio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al *decreto legislativo n. 217/2006*, nonché per i letami e i materiali ad essi assimilati. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, vale il periodo di divieto di 120 giorni di cui alla successiva lettera b). Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro, distribuito in due interventi, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26 del DM 7.4.2006. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'articolo 24, comma 2;
- b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 4, il divieto ha la durata di 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente (dal 15 novembre al 15 febbraio), e 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture (dal 1° novembre alla fine di febbraio).

2. In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale definisce, anche in base all'indirizzo dell'Autorità di bacino, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 1 e può prevedere, altresì, la sospensione del divieto.

SEZIONE I

3. La Giunta Regionale predispone la relazione tecnica in allegato alla scheda n. 30 del decreto 18 settembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 18 ottobre 2002 relativa all'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 del DM 7.4.2006.

4. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti zootecnici, le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. La quantità di effluente non deve in ogni caso apportare in ogni singola azienda agricola o zootecnica una dose di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Tale quantità deve essere calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I al DM 7.4.2006 o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al *decreto legislativo n. 217/2006* e dalle acque reflue di cui al presente provvedimento. Le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e ammendanti organici di cui al *decreto legislativo n. 217/2006* devono essere giustificate dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui all'articolo 28. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

5. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
- b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- c) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al *decreto legislativo n. 217/2006*, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
- d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
- f) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA e al *decreto ministeriale 7.4.2006*;
- g) la Giunta regionale può prevedere disposizioni riguardanti l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione del terreno, conformemente alle disposizioni del CBPA.

6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

7. Ai fini della ottimizzazione dell'efficienza dell'azoto e della riduzione del rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la Giunta regionale verifica l'efficacia dell'applicazione del CBPA nelle zone vulnerabili e valuta

l'opportunità di adottare gli interventi di cui all'allegato II del DM 7.4.2006 nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale.

8. L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al *decreto legislativo n. 217/2006* deve avvenire secondo le modalità di cui all'allegato VI al DM 7.4.2006.

Articolo 27

Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici

1. La Giunta regionale, in attuazione del presente Programma d'azione, definisce politiche per la gestione degli effluenti zootecnici basate su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, in conformità alle modalità di gestione di cui all'allegato III al DM 7.4.2006, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.

2. In particolari contesti territoriali caratterizzati da corpi idrici ad elevata vulnerabilità da nitrati e/o a rischio di eutrofizzazione, la Giunta regionale, con appositi provvedimenti, promuove iniziative per l'individuazione di contesti in cui rendere obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalità di gestione di cui all'allegato III parte B al DM 7.4.2006 nei casi in cui la produzione di azoto sia in eccedenza rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati per gli spandimenti e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative del presente Programma d'Azione, come stabilito dall'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006.

3. In accordo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Giunta regionale, con appositi provvedimenti, può prevedere finanziamenti nell'ambito di accordi e contratti di programma da stipulare con i soggetti interessati per l'adozione delle tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente ai sensi del comma 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione interaziendale al cui interno sono realizzati gli impianti per i trattamenti di cui all'allegato III parte B al DM 7.4.2006.

4. La Giunta regionale, entro sette mesi dall'entrata in vigore del DM 7.4.2006, definisce l'elenco, da aggiornare periodicamente, degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e di altri impianti da utilizzare per i trattamenti di cui al comma 3, apportando successivamente le necessarie modifiche ai propri Piani energetico, di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti può avvenire con il ricorso alle misure di cui agli Accordi di Programma Quadro (APQ), sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 3 per i trattamenti previsti all'allegato III parte B, punto 1, al DM 7.4.2006, nonché l'adeguamento degli impianti stessi per i trattamenti di cui all'allegato III parte B, punto 2, al DM 7.4.2006, sono approvati e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "l'attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

SEZIONE I

Articolo 28

Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) ⁽³⁰⁾

1. Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato, ai sensi dell'allegato 6 parte A IV del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:

- alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno);
- all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento e acque reflue disciplinate dal presente provvedimento;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti dal riutilizzo irriguo di acque reflue depurate di cui al decreto 12 giugno 2003, n. 185 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da fertilizzanti di cui al decreto legislativo n. 217/2006 e da fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99/92;
- all'azoto da deposizione atmosferica.

2. Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V al DM 7.4.2006.

Articolo 29

Comunicazione e trasporto

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione della comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento:

- in forma semplificata per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato V Parte C del DM 7.4.2006;
- in forma completa e alla compilazione del PUA semplificato per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato V Parte B del DM 7.4.2006;
- in forma completa e alla compilazione del PUA completo secondo le modalità definite all'allegato V, Parte A del DM 7.4.2006 per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno.

La Provincia che riceve la comunicazione ne dà conoscenza alla Provincia nel cui territorio ricadono i terreni destinati all'applicazione dei reflui. La Giunta regionale, altresì, individua le modalità con cui le Province informano i Comuni i cui terreni sono interessati dalle attività di utilizzazione agronomica dei reflui e ARPA del Veneto – Osservatorio Suolo e Rifiuti.

La Giunta regionale, in ragione di fattori locali, quali l'elevato carico zootecnico, può adottare disposizioni transitorie che prevedono l'invio della comunicazione completa anche da parte di aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 1.000 e i 3.000 kg/anno.

Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1.000 kg di azoto al campo da effluenti

⁽³⁰⁾ La casistica della presentazione dei PUA e le relative istruzioni per la loro compilazione sono aggiornate con la DGR 08/08/2008, n. 2217.

SEZIONE I

zootecnici e, in ogni caso, i piccoli allevamenti di tipo familiare come definiti alla lettera r), articolo 2 del presente provvedimento.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui all'*articolo 101*, comma 7, lettere a), b) e c) del *decreto legislativo n. 152/2006* è soggetta alla presentazione alla Provincia della comunicazione di cui all'allegato IV parte B del DM 7.4.2006.

3. Il legale rappresentante dell'azienda trasmette la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 che deve pervenire alla Provincia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnova la medesima ogni 5 anni, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni destinati all'applicazione.

4. In assenza degli atti o dei provvedimenti di cui al successivo comma 5, il legale rappresentante dell'azienda in cui viene già effettuata l'utilizzazione agronomica procede all'invio di una comunicazione alla Provincia, conformemente alla presente normativa entro un anno dalla data di entrata in vigore del DM 7.4.2006.

5. I Piani di concimazione di cui all'articolo 6 della DGR n. 3733/92 che, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, abilitano all'effettuazione dell'utilizzazione agronomica di cui al presente Titolo, restano validi sino alla loro scadenza. Al fine della conformità alle disposizioni del presente provvedimento, la Giunta regionale stabilisce le integrazioni agli atti o ai provvedimenti in corso di validità, ivi comprese le "Comunicazioni preventive di spandimento" di cui al successivo comma 9.

6. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e spandimento di effluenti siano suddivise fra più soggetti, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, disciplina la forma di comunicazione per i diversi soggetti interessati, in funzione delle specifiche attività, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

7. Il PUA di cui all'allegato V parte A al DM 7.4.2006 è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

8. Il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente provvedimento è assoggettato alle disposizioni di cui al precedente articolo 19.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Giunta regionale definisce la documentazione di trasporto di cui all'articolo 19. **(31)**

9. I soggetti che hanno presentato la "Comunicazione preventiva di spandimento" ai sensi della DGR n. 3733/92 sono tenuti a presentare le integrazioni stabilite in base a quanto previsto dal comma 5 e, in ogni caso, dovranno presentare una nuova comunicazione conforme ai criteri stabiliti dal presente provvedimento entro un anno dalla data di entrata in vigore del DM 7.4.2006.

Articolo 30

Controlli nelle zone vulnerabili

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi della parte A I dell'*allegato 6 del decreto legislativo n. 152/2006*, la Giunta regionale, sulla base di un programma di

(31) Il tipo di documenti di trasporto e la casistica secondo i quali questi debbono essere utilizzati sono stati approvati con DDR n. 33 del 13 febbraio 2008.

SEZIONE I

monitoraggio, individua le autorità competenti per i controlli e dispone per l'effettuazione dei controlli medesimi in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

2. La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia del presente Programma d'Azione. La Giunta regionale, ai fini della verifica dell'efficacia del Programma d'Azione, può fare riferimento, in via orientativa, all'allegato VIII al DM 7.4.2006.

3. Le Province, avvalendosi di ARPA del Veneto, predispongono un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e provvede periodicamente all'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al DM 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999.

La Giunta regionale individua i limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali. (32)

4. La Giunta regionale prevede, altresì, forme di registrazione, da parte delle aziende, dei dati concernenti le operazioni di applicazione al suolo di cui al presente Titolo, utili allo svolgimento dei controlli di cui al comma 3.

5. La verifica dei dati di cui al comma 4 è finalizzata all'accertamento:

- della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
- del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.

6. Le Province effettuano sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA, ovvero alle diverse tipologie di comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
- presenza delle colture indicate;
- rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

7. La Giunta regionale tiene conto anche delle procedure di controllo di cui all'articolo 33, comma 1.

Articolo 31

Formazione e informazione degli agricoltori

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, individua ai sensi dell'*articolo 92, comma 8 del decreto legislativo n. 152/2006*, interventi di formazione e informazione sulle presenti norme e, in particolare, sul Programma d'Azione e sul CBPA, con l'obiettivo principale di:

(32) I valori dei limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle condizioni locali sono stati fissati nel paragrafo "Precisazioni all'articolo 30 – Controlli nelle zone vulnerabili", dell'allegato A alla DGR n. 2439 del 07/08/2007, punto 1 – Concentrazione di rame, zinco e fosforo assimilabile".

SEZIONE I

- far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
- formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;
- mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
- promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi di Gestione ambientale.

Articolo 32 Informazioni

1. Le informazioni sullo stato di attuazione del Capo V vengono trasmesse dalla Giunta regionale secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002.

TITOLO VI: ULTERIORI PRESCRIZIONI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA

Articolo 33 Criteri e procedure di controllo e informazioni nelle zone non vulnerabili

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 30, la Giunta regionale, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Province e delle altre conoscenze a disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizza ed effettua nelle zone non vulnerabili sia controlli amministrativi con incrocio di dati, sia controlli in loco nelle aziende agricole, zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente provvedimento, impegnando adeguate risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario. I controlli amministrativi sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli aziendali in loco per il 4%, con inclusione di analisi dei suoli specie negli ambiti territoriali a più elevata concentrazione zootecnica, nonché nei comprensori più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo.

2. La Giunta regionale trasmette, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso.

Articolo 34 Ulteriori prescrizioni

1. In ragione di particolari situazioni locali, anche sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino competenti, possono essere previste misure più restrittive di quelle contenute nei Titoli II, III, IV e V.

Articolo 35 Sanzioni

1. Per la violazione alle norme del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal *D. Lgs. n. 159/2006 all'articolo 137, comma 14*, nonché quelle eventualmente individuate dalla Regione del Veneto in materia.

SEZIONE I

2. La mancata predisposizione del PUA di cui al precedente articolo 28, nonché il mancato invio della comunicazione di cui agli articoli 18 e 29, comporta la decadenza da qualsiasi aiuto comunitario, nazionale e regionale.

Articolo 36

Disposizioni finali e transitorie

1. Dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la presente deliberazione, ed in particolare:

- la DGR 26 giugno 1992, n. 3733 – “Piano regionale di risanamento delle acque. Modifica dell'allegato D ‘Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici’. Immediata eseguibilità”;
- DGR 3 agosto 1993, n. 3782 – “Piano regionale di risanamento delle acque. Allegato D. ‘Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici’. Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani di concimazione”;
- DGR 22 dicembre 1998, n. 4954 – “Piano regionale di risanamento delle acque (PRRA). Allegato D. ‘Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici’. Integrazioni e modifiche delle linee guida per la predisposizione dei piani di concimazione approvate con DGR 3 agosto 1993, n. 3782”.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri tecnici applicativi, la documentazione e la modulistica necessari alla presentazione delle comunicazioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti aziendali e all'adempimento di quanto previsto dal presente provvedimento, sulla base delle norme tecniche generali stabilite dal decreto ministeriale 7 aprile 2006.

3. *“Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della delibera della Giunta regionale che ne approva i contenuti. Vengono fatte salve, altresì, le eventuali rettifiche al presente provvedimento e alla deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2495, nonché le eventuali prescrizioni più restrittive, che possono essere disposte sulla base delle indicazioni della Commissione europea, ai fini della definizione dei vincoli e dei criteri tecnici da applicare per il Veneto nella piena conformità agli indirizzi della direttiva 91/676/CEE.”* (33)

(33) Comma così modificato dall'allegato A alla DGR n. 2439 del 07/08/2007: modifiche dell'articolo 36 “Disposizioni finali e transitorie” dell'allegato A alla DGR n. 2495 del 07/08/2006.

SEZIONE II

Allegato A alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439: testo coordinato

Criteria applicativi concernenti la DGR n. 2495/2006 “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”

Premesse

Con la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495 “Recepimento del DM 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”, la Regione del Veneto ha recepito le disposizioni del decreto ministeriale 7 aprile 2006 ed approvato il Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto.

In particolare, l’allegato A alla DGR n. 2495/2006 ha stabilito i criteri generali che disciplinano lo svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri reflui aziendali, sia nelle zone vulnerabili che nelle zone non vulnerabili, ed ha rinviato ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la fissazione dei criteri tecnici applicativi, della documentazione e della modulistica necessari alla presentazione delle Comunicazioni alle Province per lo spandimento degli effluenti di allevamento e degli altri reflui aziendali.

Con il presente provvedimento e gli allegati ad esso correlati, pertanto, si dettano le disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 36 – “Disposizioni finali e transitorie” dell’allegato A alla DGR n. 2495/2006.

Nel presente allegato sono riportati i riferimenti normativi alla legislazione vigente; pertanto, deve essere precisato che i riferimenti alle norme nazionali riportati nella DGR n. 2495/2006 vengono aggiornati.

In particolare, il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è stato abrogato e sostituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Di conseguenza nel presente allegato verrà fatto riferimento esclusivamente al testo della norma oggi in vigore.

Precisazioni all’articolo 1 “Ambito di applicazione” dell’allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Schema di “Regolamento comunale” per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Le Province e i Comuni che adottano provvedimenti di igiene ambientale, ivi compresi i Regolamenti di polizia rurale, comprensivi di norme concernenti l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri reflui aziendali, sono tenuti al rispetto dei criteri stabiliti dalla DGR n. 2495/2006, in applicazione del DM 7.4. 2006.

Al fine di concorrere ad assicurare l’omogeneità operativa alla gestione delle pratiche agronomiche delle aziende agricole che fanno uso degli effluenti di allevamento e di altri reflui aziendali per la fertilizzazione dei terreni, l’**allegato B** al presente provvedimento costituisce il riferimento per la predisposizione della regolamentazione comunale in materia: è pertanto raccomandato che i Comuni si attengano allo schema di “Regolamento comunale” riportato negli allegati suddetti.

Modifica dell'articolo 2 "Definizioni" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

omissis (34)

Precisazioni all'articolo 2 "Definizioni" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Consistenza degli allevamenti

- 1.1) La "consistenza dell'allevamento" è rappresentata dal numero di capi mediamente presenti nell'allevamento, nel corso di ciascuno degli anni a cui si riferisce la Comunicazione di spandimento presentata alla Provincia. Tale dato numerico deve essere indicato nella Comunicazione, dal detentore, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 2495/2006 e dalla normativa vigente, facendo riferimento ai criteri di determinazione riportati nell'**allegato D** al presente provvedimento, per le diverse specie e categorie di animali allevati.
- 1.2) Ai soli fini della determinazione della capacità di stoccaggio delle concimaie o delle vasche, nel caso di ristrutturazione di allevamenti esistenti o di costruzione di nuovi allevamenti, si deve fare riferimento alla consistenza massima definita tenendo conto dei criteri sotto indicati per le diverse categorie di animali.
- a) Suini. Per i suini allevati in box multipli si deve fare riferimento alla superficie utile dei box (calcolata al netto dei truogoli) e alla superficie unitaria assegnata agli animali dalla normativa sul benessere animale (D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53), con riferimento al peso massimo raggiungibile nel box.
 - b) Vitelli. Valgono i requisiti minimi fissati dalla normativa sul benessere dei vitelli per la superficie di stabulazione (D. Lgs 1 settembre 1998 n. 331).
 - c) Galline ovaiole in batteria e a terra. Valgono i requisiti minimi fissati dalla normativa sul benessere delle galline ovaiole per la superficie di stabulazione (D. Lgs. 29 luglio 2003, n. 267).
 - d) Vacche da latte e vitelloni e altre specie. Valgono i dati risultanti all'ASL per l'anno precedente.
- 1.3) Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), deve essere considerato, per il calcolo della consistenza massima e per i fini di cui al precedente punto 1.2), un periodo di vuoto sanitario, considerato pari ad un numero di giorni indicato all'allegato D al presente provvedimento per ciascuna specie e categoria allevata; periodi più lunghi devono essere certificati con apposita dichiarazione di un medico veterinario.

2. Procedure per l'utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da trattamenti di digestione anaerobica finalizzati alla produzioni di biogas.

2.1) Tipologie dei trattamenti

I trattamenti a cui sono sottoposti gli effluenti di allevamento devono prevedere processi biologici e/o chimico-fisici atti a modificarne le caratteristiche, con l'obiettivo, anche se non esclusivo, di migliorare le qualità fertilizzanti dei materiali di risulta ai fini della loro utilizzazione agronomica, nonché di diminuire i rischi igienico-sanitari ed eventualmente ridurre il contenuto di azoto, ove sia necessario il riequilibrio tra azoto prodotto dagli allevamenti e SAU disponibile per gli spandimenti.

(34) Comma 2) aggiunto all'articolo 2 dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006.

SEZIONE II

La DGR n. 2495/2006, all'articolo 2), comma 1., lettera e), punto 3), definisce “assimilabili ai letami” *“le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti aerobici ed anaerobici di effluenti zootecnici, ivi comprese le frazioni solide provenienti da digestione anaerobica”*.

Lo stesso articolo, al comma 1, lettera d), punto 4), assimila ai liquami *“le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici”*.

La gestione degli effluenti di allevamento e dei reflui degli impianti di trattamento (digestato) di cui al presente capitolo 2. non è soggetta alle disposizioni dettate dalla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, purché effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 2495/2006 e dei criteri seguenti.

2.2) Tipologie dei materiali da sottoporre ai trattamenti

Possono essere impiegati nell'ambito dei processi di trattamento unicamente i seguenti materiali:

- a) i liquami e i materiali ad essi assimilati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della DGR n. 2495/2006;
- b) i letami e i materiali ad essi assimilati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della DGR n. 2495/2006;
- c) le eventuali biomasse vegetali derivanti da produzioni aziendali o reperite sul mercato, a condizione che siano non classificabili come rifiuti.

Nel calcolo della massa totale del materiale che annualmente viene conferita e trattata nell'impianto, l'azoto presente nelle frazioni di cui alle precedenti lettere a) e/o b) rientra nel calcolo del rapporto di 170 kg di azoto/ha/anno, per le zone vulnerabili ai nitrati, o di 340 kg di azoto/ha/anno, per le zone non vulnerabili, proveniente dalla fertilizzazione organica. La frazione di biomassa di cui alla precedente lettera c), concorre a determinare la quantità massima di azoto utilizzabile per la fertilizzazione delle colture con concimi di sintesi, all'interno del PUA.

2.3) Utilizzazione agronomica dei materiali di risulta rilasciati dall'impianto di trattamento

In conformità a quanto previsto dagli articoli 18 e 29 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzazione agronomica dei materiali di risulta può essere svolta esclusivamente:

- su terreni dei quali il soggetto – azienda agricola o consorzio/società/associazione – produttore dei materiali di risulta ha la disponibilità ai fini dello spandimento;
- su terreni condotti dai soci/associati, sulla base di specifici accordi stabiliti con il produttore dei materiali di risulta nei termini stabiliti dallo statuto o secondo il regolamento di gestione dell'impianto di trattamento.

L'utilizzatore dei materiali di risulta di cui al precedente punto 2.2), in ogni caso, deve assicurarne l'utilizzazione agronomica nel rispetto dei quantitativi previsti per le zone vulnerabili e per le zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola, e deve assicurare, altresì, il rispetto dei principi di gestione contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola – DM 19.4.1999.

Nel caso in cui la frazione del digestato venga destinata, in tutto o in parte, ad altri usi consentiti (compostaggio, vendita, ecc.), la corrispondente quantità ceduta può essere sottratta al calcolo dell'azoto al campo, purché sia presente e controllabile la documentazione che ne attesti l'impiego, la destinazione e/o la compravendita.

2.4) Stoccaggi

I volumi delle vasche dell'impianto di trattamento, nelle quali avvengono i processi di digestione anaerobica o trasformazione chimico-fisica dei materiali di cui al successivo punto 2.5), vanno considerati ai fini del computo del volume di stoccaggio solo se il processo di trattamento è di tipo discontinuo e si prevede lo svuotamento periodico del digestore.

SEZIONE II

Le caratteristiche delle vasche e dei contenitori di stoccaggio devono, in ogni caso, rispettare i criteri stabiliti dagli articoli 7, 8 e 24 della DGR n. 2495/2006, nonché adeguatamente dimensionate in base ai volumi di digestato prodotto, in funzione del rispetto della durata dei periodi in cui vige il divieto di spandimento.

2.5) Trattamento di digestione anaerobica

Ai fini del presente provvedimento, il trattamento di digestione anaerobica deve essere svolto unicamente nell'ambito di un "impianto agricolo aziendale", ovvero nell'ambito di un "impianto consortile/societario/associato".

La definizione di "impianto" comprende sia l'impianto di digestione anaerobica vero e proprio, sia i manufatti e le attrezzature a monte e a valle dell'impianto di trattamento degli effluenti di allevamento e delle matrici vegetali eventualmente aggiunte.

Dal trattamento degli effluenti di allevamento, eventualmente addizionati di biomasse vegetali, hanno origine i seguenti materiali di risulta:

- i. digestato: frazione non palabile, direttamente rilasciata dall'impianto, della quale può essere effettuata l'utilizzazione agronomica tal quale o che può essere trattata, tramite separazione solido/liquido, per ottenere le frazioni di cui ai successivi punti ii) e iii);
- ii. frazione palabile: materiale di cui all'articolo 2), comma 1., lettera e), punto 3), ottenuto dalla separazione solido-liquido del digestato;
- iii. frazione non palabile: materiale di cui all'articolo 2), comma 1., lettera d), punto 4), ottenuto per separazione solido-liquido del digestato.

2.5.1) Trattamento in impianto agricolo aziendale

Il trattamento deve essere svolto nell'ambito di un "impianto agricolo aziendale" di cui il titolare dell'impresa agricola medesima risulti contestualmente:

- a) detentore del titolo di possesso e/o del titolo di conduzione e gestione dell'impianto di trattamento, per un periodo di almeno 5 anni;
- b) produttore dei letami e dei liquami di cui ai precedenti punti 2.2.a) e 2.2.b);
- c) utilizzatore del digestato e delle eventuali correlate frazioni palabili e non palabili di risulta rilasciati dall'impianto di trattamento.

2.5.2) Trattamento in impianto agricolo consortile, societario od associato

In questa fattispecie, il trattamento di digestione anaerobica viene svolto nell'ambito di un impianto consortile, societario o derivante dall'associazione di più imprese agricole (cooperativa, società, associazione, associazione temporanea d'impresa), a condizione che il consorzio o la società o l'associazione risultino contestualmente:

- a) detentori del titolo di possesso e/o del titolo di conduzione dell'impianto, per un periodo di almeno 5 anni;
- b) ricettori dei letami, liquami e biomasse elencati al punto 2.3, prodotti e/o conferiti dai consorziati, soci od associati;
- c) produttori del digestato, e/o delle correlate frazioni palabili e non palabili, successivamente conferite ai consorziati/soci/associati che ne effettuano l'impiego agronomico ovvero
- d) produttori e utilizzatori del digestato rilasciato dall'impianto di trattamento e/o delle correlate frazioni palabili e non palabili, sui terreni degli agricoltori, consorziati, soci o associati, o su terreni di cui ha disponibilità ai fini dello spandimento.

Possono essere associati al consorzio/società/associazione anche soggetti pubblici o privati diversi dalle imprese agricole purché non risultino portatori di interessi contrastanti.

Lo statuto del consorzio o della società o dell'associazione deve prevedere espressamente le attività di trattamento e la distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici, ancorché attività non prevalenti.

SEZIONE II

È comunque fatta salva la possibilità di cessione a titolo oneroso della frazione rilasciata, esclusivamente secondo le modalità previste dal successivo punto 2.5.3, ultimo capoverso, nonché la facoltà del consorzio/società/associazione – nel rispetto della normativa vigente – di conferire ad impianti di trattamento a tecnologia complessa o ad impianti di depurazione autorizzati il refluo rilasciato dagli impianti di trattamento, ovvero degli effluenti zootecnici non pretrattati.

Ai sensi e per gli effetti connessi all'applicazione dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 – “Norme per il governo del territorio”, risulta opportuno in questa sede richiamare che gli impianti di trattamento in parola potranno essere realizzati in zona agricola a condizione che il consorzio/società/associazione:

- a) risulti iscritto all'Anagrafe Regionale, nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario;
- b) occupi almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS, con l'eccezione delle aziende ubicate nelle zone montane;
- c) assicuri una redditività minima sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1, della legge regionale in parola.

Per quanto in particolare attiene quest'ultimo requisito, si precisa innanzitutto che gli “Atti di indirizzo” che definiscono i parametri di redditività minima, consentono di derogare da tali redditi minimi “per la realizzazione di interventi non connessi all'aumento della produzione resi obbligatori per il rispetto di norme in materia di ambiente”. Di conseguenza gli impianti di trattamento in parola, alimentati ancorché in forma non esclusiva con reflui zootecnici, sono di norma riconducibili in tale fattispecie. Invece, per gli impianti che non presentano i requisiti derogatori sopradescritti deve essere precisato che – in assenza di poste economico-finanziarie relative ad eventuali proventi derivanti dalla vendita di energia ed altri prodotti o servizi – la redditività potrà essere determinata prudenzialmente dai competenti Servizi Ispettorati Regionali per l'Agricoltura attribuendo, in via preventiva, al prezzo di trasformazione dei prodotti reimpiegati nel trattamento un valore pari a zero: pertanto il ricavo afferente all'attività di trattamento verrà determinato sommando il valore di mercato delle biomasse vegetali e degli effluenti di allevamento immessi nell'impianto stesso nel corso di un esercizio annuale.

I requisiti minimi sopra evidenziati connessi all'applicazione dell'articolo 44 della legge regionale n. 11/2004 debbono essere assicurati anche nell'ipotesi di altri impianti a tecnologia complessa (quali, ad esempio, gli impianti di pirolisi e pirogassificazione) da realizzarsi in zona agricola.

Chiaramente, la metodologia di determinazione della redditività minima sopra descritta riguarda esclusivamente gli impianti agricoli consortili, societari od associati; nel caso invece di impianti agricoli aziendali, ovvero di strutture ubicate sul fondo rustico e riguardanti una singola impresa agricola, siano essi digestori, impianti di pirolisi, ecc., la redditività deve essere riferita alla redditività complessiva dell'azienda agricola stessa.

2.5.3) Documentazione amministrativa

Il produttore e/o utilizzatore del digestato e delle correlate eventuali frazioni palabili e non palabili rilasciate dall'impianto di trattamento è tenuto alla presentazione della Comunicazione alla Provincia, ai sensi degli articoli 18, 28 e 29 della DGR n. 2495/2006.

Nel caso in cui l'impianto di trattamento anaerobico sia condotto da un soggetto costituito in forma consortile/societaria/associata deve essere tenuto un “Registro di conferimento e rilascio” dei materiali in entrata e dei materiali di risulta in uscita. Nel registro, allegato C1, sono indicati, in particolare:

- a) i quantitativi di effluente di allevamento conferito dai soci, suddiviso per tipologie di effluente e per categoria di animale allevato da cui deriva l'effluente stesso. Deve essere

SEZIONE II

- inoltre indicato il nominativo del socio conferente per il corrispondente quantitativo di effluente e/o di biomassa;
- b) i quantitativi delle biomasse vegetali eventualmente addizionate nell'ambito del processo di trattamento, nonché delle tipologie delle biomasse;
 - c) i quantitativi di digestato, di materiale palabile e/o non palabile, rilasciati ai soci, ovvero a soggetti terzi che concedono il terreno in asservimento ai fini dell'utilizzazione agronomica, ovvero a soggetti terzi che utilizzano il solo materiale palabile derivante da trattamento del digestato. Deve essere inoltre indicato il nominativo del socio a cui è rilasciato il corrispondente quantitativo di materiale di risulta;
 - d) la quantità di azoto, espresso in kg, presente nei materiali rilasciati.

Copia del registro di conferimento e rilascio deve essere presentata annualmente alla Provincia competente per territorio, debitamente sottoscritta da parte del legale rappresentante.

L'utilizzatore, agricoltore singolo o associato, o soggetto terzo, dovrà allegare il "Documento di rilascio" del digestato, delle frazioni palabili e non palabili rilasciati dall'impianto, alla copia della Comunicazione conservata in azienda.

Il Documento di rilascio riporta le indicazioni di cui all'allegato C2 e costituisce documento di trasporto del materiale trasportato dall'impianto di trattamento al sito di utilizzazione agronomica o di accumulo temporaneo, previsto dagli articoli 7 e 25 della DGR n. 2495/2006.

La somma tra il quantitativo di azoto degli effluenti di allevamento e quello presente nelle biomasse vegetali in entrata (prodotte in azienda o reperite sul mercato) deve essere corrispondente al quantitativo di azoto rilevato nel digestato e riportato nei documenti di rilascio, al netto di eventuali perdite per volatilizzazione. Il bilancio dell'azoto in entrata e in uscita dal trattamento e le perdite per volatilizzazione devono essere descritti con relazione tecnica allegata alla Comunicazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, allegando i rapporti analitici trimestrali sul contenuto in azoto delle frazioni in uscita.

Per la cessione a titolo oneroso delle frazioni rilasciate ad un soggetto terzo, questi deve assicurarne l'impiego agronomico attraverso la Comunicazione di spandimento e del PUA da inviare alla Provincia, quando previsti, secondo le modalità stabilite dagli articoli 18, 28 e 29 della DGR n. 2495/2006, e che consentano la tracciabilità dell'intera gestione del materiale.

Precisazioni all'articolo 3 "Criteri generali di utilizzazione" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Bilancio dell'azoto negli allevamenti

Il comma 5 dell'articolo 3 della DGR n. 2495/2006 stabilisce che "La Regione del Veneto ... promuove l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere le escrezioni di azoto già nella fase di produzione. La Giunta regionale definisce le condizioni in cui gli apporti alimentari agli animali allevati possono essere adeguati, ai fini della riduzione dell'escrezione di azoto."

La procedura di applicazione prevede la definizione della metodologia del "Bilancio dell'azoto negli allevamenti - BAA", delle tabelle di calcolo e delle modalità di controllo dell'applicazione dei criteri ivi stabiliti.

L'obiettivo è quello di individuare gli elementi, gli indici e le relazioni di un sistema organizzativo che permetta di tracciare e monitorare tutte le fasi necessarie a:

- a) ottenere razioni alimentari a ridotto apporto di azoto e fosforo;
- b) soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali;
- c) mantenere un livello congruo di produttività degli animali, di qualità delle produzioni e di redditività dell'allevamento;

SEZIONE II

d) diminuire significativamente l'impatto ambientale determinato dai processi di produzione degli allevamenti.

L'adozione da parte delle aziende zootecniche degli specifici protocolli di gestione aziendale – **allegato D** – consente di applicare criteri di bilanciamento del rapporto tra fattori alimentari e livelli di azoto e fosforo negli effluenti di allevamento, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore sostenibilità del carico zootecnico allevato per unità di superficie.

Compete alla Pubblica Autorità l'effettuazione dei controlli relativi alla corretta applicazione dei protocolli aziendali.

1.1) Supporto tecnico-specialistico, autocontrollo e autocertificazione

Il percorso operativo/organizzativo prevede le seguenti fasi e funzioni:

- a) l'individuazione di competenze di tipo tecnico-specialistico a supporto delle specifiche attività aziendali;
- b) autocontrollo;
- c) certificazione delle pratiche adottate in base al protocollo aziendale di razionalizzazione dei contenuti di azoto e fosforo nella dieta.

L'azienda zootecnica che adotta modalità di allevamento degli animali finalizzate a contenere le escrezioni di azoto, deve avvalersi di adeguate competenze specialistiche, aziendali o extra-aziendali, e possedere la necessaria struttura organizzativa.

Le funzioni di supporto tecnico-specialistico sono le seguenti:

- individuazione e gestione degli indicatori tecnici necessari alla definizione del bilancio dell'azoto nell'allevamento;
- formulazione delle opportune diete e razioni alimentari degli animali;
- garanzia del rispetto dell'applicazione delle condizioni di igiene e benessere degli animali.

1.2) Il "Manuale di autocontrollo aziendale"

Nell'ambito del percorso organizzativo finalizzato all'adozione del "Bilancio dell'azoto negli allevamenti - BAA", l'azienda zootecnica deve predisporre il "Manuale di autocontrollo aziendale", che costituisce il documento in cui vengono descritti:

- gli obiettivi aziendali di implementazione del BAA;
- la struttura organizzativa delle funzioni aziendali connesse all'applicazione del BAA;
- i processi di lavoro;
- le modalità per verificare, tenere sotto controllo ed aggiornare il sistema stesso.

Il "Manuale di autocontrollo", di conseguenza, fornisce un quadro d'insieme di come è costituita e come opera l'azienda nella gestione dell'alimentazione animale, e ha la finalità sia di stabilire dei criteri di riferimento ad uso interno, sia di illustrare il sistema all'esterno (organismi di controllo o di certificazione, clienti): esso costituisce il riferimento di base per verificare l'applicazione del sistema e la sua conformità ai criteri specifici stabiliti nell'allegato D.

Il Manuale può fare riferimento alla documentazione concernente la rintracciabilità degli alimenti animali, in applicazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, qualora detta documentazione consenta:

- di garantire la tracciabilità e la rintracciabilità delle materie prime alimentari e degli alimenti da queste ottenute per la formulazione delle razioni per gli animali;
- l'identificazione delle parcelle aziendali utilizzate per la produzione di alimenti per animali;
- di disporre delle registrazioni necessarie a garantire la tracciabilità sui mangimi e sulle sostanze per mangimi utilizzati, sui prodotti fitoiatrici, sui medicinali veterinari e sull'utilizzo di sementi OGM;
- la verifica del piano di campionamento e delle registrazioni dei risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevate su prodotti primari e non;

SEZIONE II

- la verifica della procedure di approvvigionamento delle materie prime e dei mangimi in commercio;
- il controllo delle modalità di stoccaggio in azienda delle materie prime sfuse e delle materie prime in sacco;
- il controllo delle modalità di formulazione e di miscelazione dei mangimi;
- la verifica della dotazione di macchine e attrezzature e della loro funzionalità;
- la verifica dell'utilizzo delle materie prime secondarie per l'alimentazione degli animali.

1.3) Responsabilità tecnica e amministrativa

Qualora non siano state attivate le modalità di autocontrollo e certificazione previste dal precedente punto 1.2), l'azienda zootecnica deve individuare la figura del "responsabile tecnico", avvalendosi di personale aziendale, o tramite specifiche collaborazioni professionali.

Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, il responsabile tecnico dovrà possedere la necessaria autonomia decisionale, organizzativa e operativa per l'approntamento dei necessari strumenti, attrezzature e mezzi, nonché per la gestione di tutte le attività che determinano la corretta applicazione della metodologia del bilancio dell'azoto.

Il responsabile tecnico, in particolare, deve assicurare:

- a) la consulenza tecnica necessaria all'applicazione della metodologia definita dal bilancio dell'azoto;
- b) l'esecuzione dei rilievi aziendali periodici finalizzati alla quantificazione dei dati necessari per la definizione dei bilanci dell'azoto e del fosforo secondo il protocollo di rilevazione approvato dalla Regione (consistenze animali, prestazioni produttive e accertamento dei contenuti di azoto e fosforo delle razioni);
- c) la correttezza del prelievamento e della consegna dei campioni di alimenti raccolti ad un laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per l'acquisizione dei dati analitici necessari per l'effettuazione dei bilanci;
- d) l'archiviazione e l'aggiornamento della documentazione aziendale raccolta (documenti di consegna, acquisto, vendita, certificati analitici) ed utilizzata per la compilazione delle relazioni tecniche aziendali;
- e) la compilazione, l'assunzione di responsabilità e firma delle relazioni tecniche previste dall'allegato D;
- f) l'effettuazione di controlli periodici in azienda per verificare la coerenza tra i dati indicati nella relazione tecnica e quelli riscontrati nell'azienda esaminata;
- g) la conservazione di tutta documentazione aziendale utilizzata per la compilazione delle relazioni tecniche di accompagnamento alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, rendendola disponibile all'ente competente per il controllo, su specifica richiesta.

Il responsabile tecnico risponde della veridicità delle informazioni contenute nelle relazioni tecniche ai sensi dell'art. 483 del codice penale con la sanzione ivi prevista.

1.4) Documentazione di controllo e garanzia

L'azienda deve rendere disponibili, ai fini dello svolgimento dei controlli effettuati dai Soggetti competenti, tutti gli elementi informativi tecnici e amministrativi, nonché idonea documentazione, debitamente sottoscritta del responsabile tecnico e dal rappresentante legale della ditta.

In particolare, è oggetto del controllo amministrativo effettuato dalla Provincia o dagli altri Organismi competenti per la specifica materia, la seguente documentazione:

- protocolli aziendali, di cui all'**allegato D**, utilizzati nella gestione della razione alimentare e delle relative attività tecniche, debitamente compilati;
- la documentazione di cui al precedente punto 1.2) "Manuale di autocontrollo aziendale";
- documentazione fiscale relativa agli acquisti aziendali, con riferimento particolare agli acquisti di materie prime alimentari impiegate nella formulazione delle razioni;

SEZIONE II

- certificati di analisi effettuate dai laboratori accreditati sulle razioni alimentari somministrate agli animali allevati in azienda;
- Comunicazioni di spandimento ed eventuali PUA – in forma semplificata o completa, in ragione della quantità di azoto totale prodotta in allevamento – presentati alla Provincia competente;
- ogni altro documento citato dall'allegato D.

1.5) Controlli tecnici e amministrativi

La gestione delle attività aziendali, in applicazione della procedura del Bilancio dell'azoto, è soggetta a controlli di tipo amministrativo e in loco.

Nell'ambito delle attività di controllo svolte dalle Autorità competenti, dovranno essere previste le seguenti verifiche:

- a) controllo informatico sui dati aziendali inseriti nel database riguardanti le Comunicazioni di spandimento e le relazioni tecniche di accompagnamento per individuare possibili situazioni di criticità;
- b) individuazione delle aziende che non rientrano negli intervalli di escrezione attesi;
- c) acquisizione dei documenti che giustificano i bilanci aziendali dei nutrienti, elaborati dai responsabili delle specifiche funzioni tecniche aziendali e contenenti la documentazione delle verifiche delle attività di autocontrollo e controllo della documentazione.

Per l'effettuazione di controlli fisici *in loco* su un campione di aziende:

- per questi controlli ci si avvarrà di uno o più controllori tecnici, allo scopo incaricati o dipendenti dell'Ente competente e aventi gli stessi requisiti descritti per le figure che operano negli organismi di consulenza e autocontrollo.
- i controlli fisici aziendali saranno finalizzati a:
 - i) verificare la coerenza tra documentazione fornita dagli organismi di consulenza e autocontrollo e la situazione rilevata nell'allevamento;
 - ii) individuazione di responsabilità per eventuali informazioni non coerenti con quelle dichiarate;
- i controlli fisici saranno condotti seguendo il protocollo di rilevazione dei dati aziendali – allegato D – ed utilizzando laboratori accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per le analisi dei campioni alimentari raccolti.

1.6) Quantificazione dell'azoto prodotto

Per la metodologia e le tabelle di calcolo del bilancio dell'azoto si rinvia all'**allegato D**.

Precisazioni all'articolo 4 “Divieto di utilizzazione dei letami” dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Il DM 7 aprile 2006, al comma 4 dell'articolo 3 – “*Criteri generali di utilizzazione*”, prevede che vengano comunque rispettate le specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/99. Con l'articolo 94 – “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*”, il successivo decreto legislativo n. 152/2006 ha ripreso i contenuti dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 152/99.

Si riportano, di seguito, gli elementi che determinano vincoli particolari anche nei confronti delle aziende agricole.

- a) Le Regioni, su proposta delle Autorità d'Ambito, individuano le aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, erogate da terzi mediante impianto di acquedotto che riveste pubblico interesse, distinte in “zone di tutela assoluta” e “zone di rispetto”.

SEZIONE II

- b) Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
- c) La “zona di tutela assoluta” è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
- d) La “zona di rispetto” è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in “zona di rispetto ristretta” e “zona di rispetto allargata”, in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - gestione di rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - pozzi perdenti;
 - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
- e) Per gli insediamenti o le attività di cui alla lettera d), preesistenti, ove possibile, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. All’interno delle zone di rispetto la Regione del Veneto disciplina, in particolare, le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui al terzo trattino della lettera d).
- f) In assenza dell’individuazione da parte della Regione della zona di rispetto di cui alla lettera a), la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

2. Piano di Tutela delle Acque

Nelle more dell’approvazione, ai sensi dell’articolo 121 del D. Lgs. n. 152/2006, del Piano regionale di Tutela delle Acque del Veneto e dell’entrata in vigore delle disposizioni ivi previste, valgono i divieti di cui al comma 4 dell’articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006, richiamati al precedente capitolo 1 – “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” ed elencati alla lettera d) del precedente paragrafo 1).

SEZIONE II

Precisazioni all'articolo 5 "Divieti di utilizzazione dei liquami" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Divieto di spandimento nei terreni di golena aperta

La DGR n. 2495/2006 stabilisce il divieto di spandimento di liquami nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separate funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario, non risultando - in tal caso - i liquami separati fisicamente dal corso d'acqua adiacente.

Con il termine "argine" si intende un'opera longitudinale rilevata rispetto al piano di campagna, con funzione di contenimento delle acque di piena e, pertanto, di protezione della piana alluvionale dalle inondazioni. I corsi d'acqua di maggiori dimensioni possono prevedere la presenza di più serie di argini (argini secondari), dove il più esterno dei quali - il più elevato - prende il nome di argine maestro. Il suolo golenale si situa tra l'argine maestro ed il corso d'acqua. Pertanto, in assenza di argini secondari, tale terreno viene definito di golena aperta.

2. Limiti di spandimento degli effluenti non palabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 4

2.1) Distanze dai centri abitati

In relazione al divieto di utilizzo dei liquami in una fascia di 100 metri dal limite dei centri abitati, il dimezzamento delle distanze previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f) vale anche per i liquami stabilizzati con processi aerobici e anaerobici, in quanto il trattamento a cui è sottoposto l'effluente permette di abbattere significativamente le emissioni di odori molesti e di contribuire alla riduzione delle cariche patogeniche.

2.2) Spandimento su colture foraggere

omissis (35)

2.3) Rispetto delle distanze dai centri abitati

Al fine di consentire una migliore individuazione dei limiti territoriali a cui si applica il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), si riportano i contenuti dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 285/92 "Delimitazione del centro abitato", che indica, ai commi 1 e 2:

"1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il Comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'articolo 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso."

Per i criteri di individuazione del centro abitato, si riportano le direttive stabilite dal comma 1 della Circolare del Ministero LL.PP. n. 6709 del 1997.

"1. La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'articolo 3, comma 1, punto 8, del Codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di «raggruppamento continuo». Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire

(35) Comma 2) aggiunto all'articolo 2 dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006.

SEZIONE II

episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.

I Comuni, qualora non abbiano già ottemperato, provvederanno tempestivamente, ai sensi dell'articolo 4 del Codice della strada, con delibera di Giunta, alla delimitazione dei centri abitati, aventi le caratteristiche individuate dall'articolo 3, comma 1, punto 8, del Codice stesso, e ricadenti nell'ambito del proprio territorio comunale. Nel caso in cui gli enti proprietari delle strade segnalino situazioni nelle quali le delibere di delimitazione dei centri abitati siano in contrasto con quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, punto 8, del Codice della strada, si procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello stesso Codice della strada, e secondo le modalità previste dall'articolo 6 del relativo regolamento di attuazione, così come modificato dal DPR n. 610/1996."

In via transitoria, qualora le delimitazioni sopra richiamate non fossero ancora state effettuate da parte delle Amministrazioni comunali, ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, le distanze dai centri abitati potranno essere calcolate dal perimetro esterno della conterminazione delle Sottozone E1, E2, E3, con la sola esclusione della Sottozona E4.

3. Fissazione del termine di inizio del periodo di divieto di spargimento dei liquami

Nelle zone non vulnerabili, lo spargimento dei liquami è di norma vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 febbraio di ciascun anno.

La Giunta regionale, eventualmente di concerto con le Autorità di Bacino, può fissare annualmente termini diversi per l'inizio del periodo di divieto di spargimento dei liquami, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5 della DGR n. 2495/2006, in relazione al particolare andamento delle condizioni meteorologiche stagionali.

Lo spostamento del termine di inizio dell'applicazione del divieto, in nessun caso comporta la riduzione del periodo di 2 mesi di vincolo stabilito dalla DGR n. 2495/2006.

Tale procedura si basa su:

- a) definizione preliminare di periodi dell'anno a diversa probabilità di precipitazioni, con riferimento particolare all'intervallo fissato dall'articolo 5 della DGR n. 2495/2006 (compreso tra il 15 dicembre e il 15 febbraio), individuati sulla base di informazioni statistico-meteorologiche sulla piovosità media elaborate da ARPAV – Centro Meteorologico di Teolo (PD);
- b) attivazione, nei periodi identificati alla lettera a), di una procedura di "attenzione" – da definire in collaborazione con ARPAV – nei confronti delle probabilità di manifestazione degli eventi meteorologici nei giorni seguenti;
- c) emanazione, da parte della Regione del Veneto, qualora se ne ravvisi l'opportunità, di un provvedimento con il quale si anticipa o ritarda il termine iniziale di decorrenza del divieto allo spargimento per il corrente periodo autunno-invernale, tenuto conto della probabilità del manifestarsi di un evento piovoso nel successivo periodo di tempo. Il provvedimento, in ogni caso, non può modificare l'intervallo del divieto allo spargimento fissato in 60 giorni;
- d) comunicazione immediata del provvedimento di cui alla lettera c), alle Province e agli altri soggetti incaricati della vigilanza, nonché contestuale diffusione dell'informazione a tutti gli interlocutori agricoli istituzionali.

Per la diffusione delle informazioni recate dal provvedimento di cui alla lettera c), si prevede:

- la pubblicazione di un'apposita informativa all'interno dei Bollettini agrometeorologici che ARPAV regolarmente pubblica sul sito Internet e può inviare anche tramite fax;
- la pubblicazione dell'informazione su un'apposita sezione del sito Internet della Giunta regionale e, eventualmente, su quello dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura;

SEZIONE II

- l'eventuale invio dell'informazione, tramite posta elettronica e/o sms, ad un elenco di soggetti qualificati per la diffusione dell'informazione stessa (Organizzazioni Professionali, Ass. di Allevatori e Produttori Zootecnici).

Precisazioni all'articolo 6 "Criteri generali" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Trattamenti degli effluenti di allevamento

omissis (36)

Il trattamento di ossigenazione con una potenza installata di 20 W/m³ e con un funzionamento degli ossigenatori di almeno 8 ore al giorno elimina l'azoto prevalentemente per strippaggio dell'ammoniaca in atmosfera: è pertanto utilizzabile solo in impianti esistenti.

Negli impianti di trattamento di nuova realizzazione l'eliminazione dell'azoto dovrà essere prevalentemente attuata come azoto molecolare, in impianti di nitro-denitrificazione.

Per tutti i trattamenti di abbattimento dell'azoto – che superano il livello medio di abbattimento indicato dalla tabella precedente – è richiesta una relazione sottoscritta da tecnico abilitato, contenente la descrizione dell'impianto di trattamento e i bilanci di massa e dell'azoto ottenuti.

L'impianto deve essere condotto nel rispetto migliori procedure tecniche di gestione.

Ogni 3 mesi deve essere effettuato un controllo analitico del livello di abbattimento dell'azoto raggiunto.

2. Criteri generali per il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio

2.1) Le dimensioni delle vasche e delle concimaie indicate agli articoli 7, 8 e 24 della DGR n. 2495/06 vanno considerate come dimensioni minime.

2.2) Per la determinazione del volume complessivo delle vasche per gli stoccaggi occorre tenere conto dei prevedibili indirizzi colturali e delle modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento.

Modifica dell'articolo 7 "Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

omissis (37)

Precisazioni all'articolo 7 "Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Adeguamento delle strutture di stoccaggio

1.1) Trattandosi di interventi di carattere ambientale, in base a quanto previsto dalla legge regionale n. 11/04 e dai correlati atti di indirizzo, tutti gli interventi per la messa a norma delle platee di raccolta degli effluenti palabili, dei contenitori di stoccaggio, dei volumi tecnici e delle connesse attrezzature, possono essere realizzati a prescindere dal requisito del reddito.

(36) Con DDR n. 104 del 31 marzo 2008 si forniscono chiarimenti riguardo alla tabella 3 del decreto ministeriale 7 aprile 2006 e si dettagliano i parametri relativi alla determinazione dell'abbattimento del contenuto in azoto nell'effluente dopo il trattamento e del contenuto in azoto delle frazioni derivanti dal trattamento di separazione solido-liquido, sia per i liquami suinicoli, sia per quelli prodotti da altre categorie di animali allevati.

(37) Sostituisce il testo della lettera a), comma 7, articolo 7 dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006.

SEZIONE II

Peraltro, essendo la direttiva 91/676/CEE ed il D. Lgs. n. 152/2006 norme speciali, obbligatorie e vincolanti, eventuali disposizioni e norme vigenti di livello inferiore, anche a carattere locale, risultano gerarchicamente subordinate e, qualora in contrasto, debbono essere disapplicate.

2. Calcolo della superficie della platea

2.1) Il comma 4 dell'articolo 7 della DGR n. 2495/2006 fissa i valori indicativi dei parametri per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie in m² della platea.

Il valore dei suddetti parametri può essere aumentato del 50% nel caso di stoccaggio in concimaie coperte e aperte, e raddoppiato nel caso di concimaie coperte e chiuse, nonché nel caso dello stoccaggio delle frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami di cui alla lettera e), comma 4 dell'articolo 7 della DGR n. 2495/2006.

L'adozione della concimaia coperta va in ogni caso preferita.

2.2) Per il dimensionamento della concimaia l'azienda può adottare coefficienti diversi da quelli indicati, motivando la scelta con una relazione tecnico-agronomica contenente almeno i seguenti elementi informativi:

- a. Descrizione aziendale (sintetica), riportante il dettaglio delle strutture di allevamento e di stoccaggio esistenti.
- b. Ubicazione aziendale:
 - contesto fisico (orografico, idrografico, geologico, pedoclimatico, acclività);
 - contesto urbanistico, in relazione agli strumenti di programmazione territoriale adottati dal Comune.
- c. Vincoli urbanistici e paesaggistici.
- d. Vincoli normativi, con particolare riferimento alla regolamentazione igienico-sanitaria locale.
- e. Gestione dei materiali palabili: quantità prodotte, acquistate e vendute;
- f. Strutture edilizie aziendali (con ubicazione delle platee):
 - caratteristiche della copertura delle platee;
 - eventuale presenza di sistemi e/o attrezzature per la deodorizzazione (es. biofiltri, scrubber, impiegati nei processi di compostaggio);
 - sistemi di intercettazione delle acque piovane, delle acque di sgrondo della massa del materiale palabile e dei lavaggi delle platee;
 - sistemi di pre-trattamento dei letami.
- g. Strutture edilizie non aziendali abitative o residenziali limitrofe.

3. Tecnico abilitato

Le relazioni tecniche di cui alla DGR n. 2495/2006 e al presente provvedimento, come indicato dai punti di seguito elencati, devono essere redatte e sottoscritte da tecnici abilitati ai sensi di legge e iscritti negli Albi degli Ordini e dei Collegi professionali, in relazione alle specifiche materie per le quali è richiesto il grado di professionalità garantito dagli Ordini e Collegi stessi:

- capitolo "Precisazioni all'articolo 2", punto 2.5.3), penultimo capoverso;
- capitolo "Precisazioni all'articolo 7", punto 2.2);
- capitolo "Modifiche all'articolo 8 dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006, punto 1.1);
- capitolo "Precisazioni all'articolo 14", paragrafo 1);
- capitolo "Modifiche dell'articolo 24" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006.

Per tali relazioni, i dipendenti dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione, quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della Pubblica Amministrazione, non necessitano di iscrizione all'Albo.

SEZIONE II

Si precisa, in ogni caso, che gli elaborati tecnici di cui alla DGR n. 2495/2006 e al presente provvedimento debbono essere redatti tenuto conto delle competenze attribuite dalla legge ai tecnici del settore agricolo.

4. Accumulo sui suoli agricoli

L'accumulo su suolo agricolo di letami nonché delle lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, deve essere realizzato prevedendo tutti gli accorgimenti idonei a contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e non può essere ripetuto sullo stesso luogo nella medesima annata agraria.

Schema riassuntivo sugli accumuli temporanei (massimo 30 giorni) di materiale palabile

Accumulo sul campo	consentito	non consentito
A fine ciclo		
Lettiere avicoli a ciclo < 90gg	X	
Lettiere avicoli a ciclo > 90 gg		X
Letami		X
Lettiere esauste di avicunicoli		X
Pollina galline ovaiole e pollastre		X
Dopo almeno 90 giorni		
Lettiere avicoli a ciclo > 90 gg	X	
Letami	X	
Lettiere esauste di allevamenti cunicoli	X	
Frazioni palabili da trattamento termico o meccanico		X
Pollina galline ovaiole e pollastre		X

Tabella 1

5. Paddock e superfici scoperte per il pascolo degli animali allo stato semibrado

5.1) Con il termine “paddock” vengono definiti dei box all’aperto, generalmente in terra battuta, utilizzati per l’allevamento del bestiame. Nei paddock utilizzati per l’allevamento di animali da carne, è possibile distinguere una zona di alimentazione e di abbeverata, generalmente pavimentate, e, nei nostri ambienti, una zona coperta di riposo (limitata). Negli allevamenti di vacche da latte, generalmente i paddock possono venire riservati alla rimonta, oppure rappresentare spazi esterni, in comunicazione con quelli coperti, a disposizione degli animali in produzione o in asciutta in stabulazione libera.

Nel caso di animali confinati all’interno dei paddock, la condizione di allevamento è assimilabile a quella di stabulazione, in quanto la superficie all’aperto ha come scopo principale quello di assicurare un minimo esercizio motorio agli animali, ai quali vengono forniti integralmente gli alimenti.

Devono essere effettuati la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni, allo scopo di prevenire possibili fenomeni di dispersione dei nutrienti contenuti negli effluenti.

I paddock non impermeabilizzati con materiale artificiale non possono essere realizzati nelle zone vulnerabili poste al di sopra delle linee delle risorgive.

In ogni caso, le caratteristiche della superficie interessata dalla presenza degli animali dovranno garantire un coefficiente di permeabilità inferiore a $K10^{-7}$ cm/s. Infatti una sufficiente impermeabilizzazione delle superfici cui corrisponde un coefficiente di permeabilità pari a quello sopra riportato, può essere raggiunta anche naturalmente, in particolari tipi di terreno, quali quelli argillosi, in virtù del calpestio continuo degli animali.

Anche nel caso dei paddock non impermeabilizzati con materiale artificiale è necessaria la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo

SEZIONE II

strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono richiesti, altresì, il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò, al fine di evitare l'infiltrazione dei liquidi contenenti nutrienti negli orizzonti sottostanti del suolo ed il loro scorrimento superficiale con dispersione laterale rispetto alla superficie del "paddock" stesso.

Sono assimilabili ai paddock, e pertanto sono soggette ai medesimi vincoli anche eventuali superfici scoperte per il pascolo degli animali allo stato semibrado, nonché gli eventuali spazi all'aperto racchiusi completamente da recinzioni e/o reti ed utilizzati per gli allevamenti avicoli.

- 5.2) Sia per gli animali confinati nei paddock, che per gli animali allevati allo stato semibrado ed all'aperto di cui al precedente punto 5.1), ovvero in condizioni che simulino quelle naturali, l'obbligo di prevedere superfici impermeabili è superato solo qualora la stabulazione abbia carattere di assoluta temporaneità, in connessione con un criterio di rotazione degli animali su superfici diverse, nel rispetto dei carichi massimi di peso vivo per ettaro previsti dalla DGR n. 2495/2006.⁽³⁸⁾

Modifiche dell'articolo 8 "Caratteristiche e dimensionamento delle vasche per lo stoccaggio dei materiali [non] palabili" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Adeguamento degli stoccaggi degli effluenti non palabili

omissis ⁽³⁹⁾

Precisazioni all'articolo 8 "Caratteristiche e dimensionamento delle vasche per lo stoccaggio dei materiali non palabili" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

⁽³⁸⁾ Si riporta, di seguito, il testo del punto 3) del dispositivo del decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 134 del 21 aprile 2008:

"Per allevamento allo stato 'semibrado', deve essere intesa una modalità di allevamento che preveda:

- a) la permanenza all'aperto degli animali per l'intera fase di allevamento, su superfici appositamente adibite a pascolo, normalmente delimitate da recinzioni permanenti o temporanee;*
- b) l'assenza di stabulazione degli animali in strutture confinate permanenti, delle quali è possibile la fruizione limitatamente alla sola fase di prelevamento delle produzioni (latte, lana, uova, ecc.);*
- c) la somministrazione di alimenti, nella misura del soddisfacimento completo o parziale dei fabbisogni, essendo le condizioni di permanenza dell'animale sempre insufficienti ad un approvvigionamento autonomo;*
- d) la selezione delle razze, la sorveglianza e vaccinazione dei capi e la loro cura in caso di necessità.*

Quanto sopra specificato vale anche ai fini dell'interpretazione delle indicazioni recate dal capitolo "Precisazioni all'articolo 7", paragrafo 5. "Paddock e superfici scoperte per il pascolo degli animali allo stato semibrado", allegato A alla DGR n. 2439/2007.

Si precisa, altresì, che le superfici scoperte destinate al pascolo degli animali allo stato semibrado, qualora non si ricada nella fattispecie di "piccolo allevamento di tipo familiare", devono essere gestite nel rispetto dei limiti massimi del quantitativo di azoto da effluente apportato dagli animali, stabiliti dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 (quantitativi intesi come media aziendale: 170 kg di azoto/ha/anno per le zone vulnerabili ai nitrati; 340 kg di azoto/ha/anno per le zone non vulnerabili ai nitrati).

La prescrizione riportata all'ultimo capoverso del paragrafo 5. "Paddock e superfici scoperte per il pascolo degli animali allo stato semibrado", ove si prevede che "Sono assimilabili ai paddock, e pertanto sono soggette ai medesimi vincoli anche le eventuali superfici scoperte per il pascolo degli animali allo stato semibrado, nonché gli eventuali spazi all'aperto racchiusi completamente da recinzioni e/o reti ed utilizzati per gli allevamenti avicoli", va riferita ai limiti del quantitativo massimo di azoto apportato ai suoli interessati, e non alla necessità di impermeabilizzare tutte le superfici sulle quali sono presenti gli animali allo stato semibrado o all'obbligo della rimozione periodica delle deiezioni palabili e del convogliamento della frazione liquida."

⁽³⁹⁾ Sostituisce il testo dei commi da 3 a 8 dell'articolo 8, allegato A alla DGR n. 2495/2006.

SEZIONE II

1. Dimensionamento delle vasche di stoccaggio dei liquami

La DGR n. 2495/2006 prevede che la Giunta Regionale, in collaborazione con ARPA del Veneto, definisca le tabelle di piovosità massima, suddivise per ambiti, del territorio regionale; la medesima deliberazione stabilisce, inoltre, che le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.

Con nota del 12/01/07, n. prot. 5272, l'ARPAV – Servizio Centro Meteorologico ha trasmesso alla Regione del Veneto le tabelle di piovosità massima, suddivise per ambiti, del territorio regionale, comprensive dei valori di piovosità media e dei valori corrispondenti al novantesimo percentile.

Il dimensionamento delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana avviene tramite analisi del valore corrispondente al novantesimo percentile, a partire da un franco minimo di sicurezza pari a 20 centimetri.

L'incremento del franco di sicurezza corrisponde a cinque centimetri per ogni coppia di classe 90° percentile a partire dalla classe 1200 – 1400, come evidenziato nella cartografia fornita da ARPAV e qui di seguito riportato:

Classe 90° percentile	Franco di sicurezza
800 – 1000	20 centimetri (23 per vasca tronco conica)
1000 – 1200	20 centimetri (23 per vasca tronco conica)
1200 – 1400	25 centimetri (28 per vasca tronco conica)
1400 – 1600	25 centimetri (28 per vasca tronco conica)
1600 – 1800	30 centimetri (33 per vasca tronco conica)
1800 – 2000	30 centimetri (33 per vasca tronco conica)
2000 – 2200	35 centimetri (38 per vasca tronco conica)

Tabella 2

La cartografia che rappresenta la suddivisione del territorio regionale delle fasce nelle diverse fasce di Comuni con differente classe di piovosità è riportata all'**allegato E1**.

La tabella dell'**allegato E2** raggruppa i Comuni del Veneto secondo le anzidette classi di piovosità. Si riporta, a titolo di esempio, la tabella 3 contenente la capacità massima utile delle vasche di stoccaggio dei liquami, in relazione al franco di sicurezza e alle diverse classi di piovosità.

SEZIONE II

precipitazioni annuali (mm)	zero*			800-1000 (400)			1000-1200 (500)			1200-1400 (600)			1400-600 (700)			1600-1800 (900)			1800-2000 (1000)			2000-2200 (1100)			2200-2400 (1200)		
	altezza vasca (m)	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6		
diametro vasca (m) 8	191	241	291	171	221	271	166	216	266	161	211	261	156	206	256	146	196	246	141	191	241	136	186	236	131	181	231
10	298	377	455	267	345	424	259	338	416	251	330	408	243	322	400	228	306	385	220	298	377	212	290	369	204	283	361
12	430	543	656	384	497	610	373	486	599	362	475	588	350	463	577	328	441	554	317	430	543	305	418	531	294	407	520
14	585	739	892	523	677	831	508	662	815	492	646	800	477	631	785	446	600	754	431	585	739	415	569	723	400	554	708
16	764	965	1166	683	884	1085	663	864	1065	643	844	1045	623	824	1025	583	784	985	563	764	965	543	744	945	522	723	924
18	966	1221	1475	865	1119	1373	839	1094	1348	814	1068	1323	788	1043	1297	738	992	1246	712	966	1221	687	941	1195	661	916	1170
20	1193	1507	1821	1068	1382	1696	1036	1350	1664	1005	1319	1633	973	1287	1601	911	1225	1539	879	1193	1507	848	1162	1476	816	1130	1444
22	1444	1824	2204	1292	1672	2052	1254	1634	2014	1216	1596	1976	1178	1558	1938	1102	1482	1862	1064	1444	1824	1026	1406	1786	988	1368	1748
24	1718	2170	2623	1537	1990	2442	1492	1944	2396	1447	1899	2351	1402	1854	2306	1311	1763	2216	1266	1718	2170	1221	1673	2125	1176	1628	2080
26	2017	2547	3078	1804	2335	2866	1751	2282	2812	1698	2229	2759	1645	2176	2706	1539	2070	2600	1486	2017	2547	1433	1963	2494	1380	1910	2441
28	2339	2954	3570	2092	2708	3323	2031	2646	3262	1969	2585	3200	1908	2523	3139	1785	2400	3016	1723	2339	2954	1662	2277	2893	1600	2216	2831
30	2685	3391	4098	2402	3109	3815	2331	3038	3744	2261	2967	3674	2190	2897	3603	2049	2755	3462	1978	2685	3391	1908	2614	3321	1837	2543	3250
32	3055	3858	4662	2733	3537	4341	2653	3457	4260	2572	3376	4180	2492	3296	4100	2331	3135	3939	2251	3055	3858	2170	2974	3778	2090	2894	3698
34	3448	4356	5263	3085	3993	4900	2995	3902	4810	2904	3811	4719	2813	3721	4628	2632	3539	4447	2541	3448	4356	2450	3358	4265	2359	3267	4174
36	3866	4883	5901	3459	4476	5494	3357	4375	5392	3256	4273	5290	3154	4171	5189	2950	3968	4985	2849	3866	4883	2747	3764	4782	2645	3662	4680

* = vasche coperte

Tabella 3: Capacità massima utile (in m³) delle vasche circolari con un franco di sicurezza di 0,2 m per le vasche coperte e considerando l'acqua piovana captata per quelle scoperte. I valori delle precipitazioni annuali sono stati proposti sulla base delle considerazioni di ARPAV relativamente al bilancio idrico, risultante dall'interazione tra piovosità massima ed evapotraspirazione.

Nel caso di costruzione di nuove vasche di stoccaggio sono da privilegiare le soluzioni atte a minimizzare la superficie di impluvio, quali la realizzazione di pareti verticali e il più basso rapporto superficie/volume.

Per evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame si consiglia di limitare il volume di una singola vasca a non più di 5.000 m³.

La copertura delle vasche è da ritenere tecnica da preferire per gli allevamenti soggetti ad AIA – IPPC, per i nuovi allevamenti e per quelli esistenti nel caso in cui l'allevamento sia in posizione critica rispetto a nuclei abitativi.

Le tecniche adottabili sono quelle indicate dal BRef-IPPC, ovvero sia la copertura delle vasche con teli o con struttura rigida (acciaio, c.a., vetroresina, ecc), sia le coperture galleggianti, per le quali si deve considerare l'accumulo dell'acqua piovana.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato (nel caso di nuovi allevamenti, con le modalità descritte nella precisazione all'articolo 2) ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 120 giorni per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini, e in 180 giorni per gli allevamenti diversi. Per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1, allegato I del DM 7.4.2006.

2. Nuovi allevamenti

Il termine “nuovi allevamenti”, in riferimento ai commi 6 dell'articolo 8 e dell'articolo 24, va riferito alla creazione di nuovi insediamenti produttivi, e non alla costituzione di nuove ditte che effettuino l'attività di allevamento, a qualsiasi titolo, nell'ambito di insediamenti già esistenti, purché le consistenze complessive dei capi allevati da tali nuove ditte non superi la consistenza dell'insediamento già esistente.

SEZIONE II

3. Raccolta delle acque di sgrondo, di pulizia e meteoriche

Ai fini del dimensionamento delle vasche, contribuiscono a definire il volume totale di liquami anche le acque di sgrondo, le acque di pulizia della concimaia e l'acqua meteorica captata dalla superficie della concimaia.

Nel caso di concimaie coperte vanno prese in considerazione solo le eventuali acque di percolazione e le acque di pulizia della concimaia.

4. Limiti nelle zone ad alto rischio di esondazione

Nell'ambito dei Piani di Bacino, le Autorità di Bacino elaborano i Piani Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico, con i quali si effettua la perimetrazione e la classificazione delle aree territoriali in relazione ai differenti gradi di pericolosità idraulica.

Il grado di pericolosità idraulica è rappresentato su quattro livelli, in funzione del tempo di ritorno (T1) di un fenomeno di inondazione, nonché dei livelli di rischio legati ai danni sociali, economici e al patrimonio ambientale.

I suddetti Piani Stralcio sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come uno strumento che, attraverso criteri, indirizzi e norme, consente una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso.

Il PAI è indirizzato ad assicurare la difesa del territorio dai dissesti dovuti a fenomeni di degrado geologico ed idraulico e, contemporaneamente, consentire la tutela degli aspetti ambientali e naturalistici ad essi connessi.

In tal senso, il PAI definisce e programma le azioni necessarie a conseguire un adeguato livello di sicurezza nel territorio, nonché ad avviare il recupero dell'ambiente naturale e la riqualificazione delle caratteristiche del territorio stesso.

Il Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 febbraio 1997, precisa che nelle zone ad alto rischio di esondazione (T1 = 30 anni), va imposto o confermato il vincolo di inedificabilità, ovvero avviati interventi di protezione o di delocalizzazione degli insediamenti anche ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 677/96.

Ai fini del rilascio del permesso di costruire o delle concessioni edilizie, i Comuni considerano le limitazioni contenute nei Piani Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico e i Piani di Assetto Idrogeologico vigenti, e applicano, ove tale limitazioni sono state fissate, il divieto di costruzione dei nuovi contenitori di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del DM 7 aprile 2006 e dell'articolo 8, comma 8 della DGR n. 2495/2006, nonché del comma 9 della legge n. 677/96.

Precisazioni all'articolo 9 "Tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Distribuzione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati

Con il comma 4 dell'articolo 9 della DGR n. 2495/2006, si stabilisce che deve essere effettuata l'incorporazione nel terreno dei liquami e dei materiali ad essi assimilabili simultaneamente allo spandimento o entro un periodo massimo di 24 ore da tale intervento.

In deroga all'obbligo sopra riportato, per i pioppeti ed altre colture arboree per le quali non è possibile effettuare l'interramento degli effluenti apportati senza danneggiare l'apparato radicale delle piante, gli spandimenti dei liquami e dei materiali ad essi assimilati possono essere effettuati senza interramento esclusivamente nel rispetto di distanze doppie di quelle stabilite, per ciascun caso specifico, dagli articoli 5 e 23 della DGR n. 2495/2006.

SEZIONE II

Precisazioni all'articolo 14 "Stoccaggio delle acque reflue" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Produzione di acque reflue e contenuti di azoto

L'articolo 14, comma 6 della DGR n. 2495/2006 prevede che "La Giunta regionale definisce, in collaborazione con ARPA del Veneto, in conformità all'articolo 36, le modalità di individuazione dei quantitativi di azoto contenuto nelle acque reflue di cui al comma 1 dell'articolo 11."

Per la quantificazione del volume di acque reflue prodotte e del contenuto di azoto presente nelle acque reflue provenienti da cantine e caseifici, deve essere fatto riferimento ai dati della tabella 4.

PROVENIENZA	ACQUE REFLUE PRODOTTE m ³ / q di prodotto lavorato	CONTENUTO IN AZOTO kg / m ³ di acqua reflua
Settore vitivinicolo: reflui da cicli produttivi o lavaggio impianti enologici (con riferimento al vino lavorato)	0,02 – 0,21 (40)	0,2 – 0,3
Caseificio	0,1 – 0,5	0,1 – 0,2

Tabella 4

È lasciata la possibilità all'azienda produttrice di dimostrare, con le analisi effettuate da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 o tramite documentata relazione tecnica, da allegare alla Comunicazione, volumi di acque reflue prodotte e contenuti di azoto diversi da quelli riportati. Per aziende di settori diversi da quelli sopra indicati tale relazione tecnica è obbligatoria.

Precisazioni all'articolo 18 "Disciplina della comunicazione" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Modelli di Comunicazione

Ai sensi dell'articolo 18 della DGR n. 2495/2006, i soggetti che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sono tenuti a presentare la Comunicazione di spandimento.

Con il presente provvedimento si definiscono i seguenti modelli:

- **allegato F, Parte I** – Comunicazione semplificata per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- **allegato F, Parte II** – Comunicazione completa per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Sono tenuti alla presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa – **allegato F, Parte IV** – gli allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 59/2005, nonché gli allevamenti con più di 500 Unità di Bestiame Adulto (UBA).

2. Variazioni dei contenuti della Comunicazione e del PUA

2.1) Criteri generali

Tutte le informazioni incluse nelle Comunicazioni di spandimento e nei PUA devono essere aggiornate annualmente qualora di verificchino variazioni in grado di determinare effetti sulla gestione della fertilizzazione azotata e sul rispetto dei criteri di salvaguardia ambientale stabiliti dal DM 7 aprile 2007 e dalla DGR n. 2495/2006.

(40) Parametri tabellari così come modificati con DDR n. 12 del 17 gennaio 2008.

SEZIONE II

In particolare, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché le variazioni relative ai terreni destinati all'utilizzazione agronomica e l'ordinamento colturale.

2.2) Variazioni della consistenza dell'allevamento

Le variazioni della consistenza dell'allevamento che prevedono un duraturo aumento del quantitativo di azoto prodotto devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia.

Tali comunicazioni non sono richieste per aumenti del quantitativo di azoto inferiori al 10%.

In ogni caso, la nuova Comunicazione ed il nuovo PUA devono essere presentati:

- qualora venga superato il rapporto di azoto al campo di 170 kg/ha/anno nella zone vulnerabili ai nitrati, ed il rapporto di 340 kg/ha/anno nelle zone non vulnerabili, al fine di dare evidenza agli adeguamenti che saranno adottati per il rispetto dei rapporti suddetti;
- nei casi in cui sia previsto il superamento duraturo dei parametri di 1.000 kg, 3.000 kg o 6.000 kg di produzione di azoto all'anno nell'allevamento da parte di aziende che in precedenza risultavano al di sotto di detti massimali.

3. Presentazione della Comunicazione

3.1) La Comunicazione è presentata in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione agronomica, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del DM 7.4.2006.

I dati dichiarati nel modello di Comunicazione e di PUA devono essere altresì trasmessi all'Amministrazione competente per via telematica per mezzo dell'applicativo software appositamente reso disponibile.

In via transitoria e sino alla data di riconoscimento di "adeguata funzionalità" della procedura informatica da parte della competente Direzione regionale, le Comunicazioni e il PUA potranno essere presentate esclusivamente su supporto cartaceo, a condizione che entro il semestre successivo alla data di presentazione, il legale rappresentante dell'allevamento provveda a fornire alla Provincia, tutti dati e le informazioni necessarie all'effettuazione dei controlli, su supporto informatico seguendo le specifiche stabilite.

3.2) È raccomandato che il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA venga redatto da dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici o periti agrari, iscritti ai rispettivi Albi professionali e sottoscritto, altresì, dal legale rappresentante dell'azienda.

La redazione e sottoscrizione del PUA è ammessa anche da parte del titolare dell'allevamento e/o dall'utilizzatore degli effluenti, qualora in possesso di idoneo titolo di studio ad indirizzo agrario.

È fatto salvo quanto previsto per i dipendenti degli Enti pubblici dal secondo capoverso, paragrafo 3, del capitolo "Precisazioni all'articolo 7", purché in possesso di un idoneo titolo di studio ad indirizzo agrario.

3.3) I conduttori dei terreni concessi in asservimento – ai soli fini dello spandimento degli effluenti di allevamento – non sono tenuti alla presentazione della Comunicazione e dell'eventuale PUA solo nel caso in cui l'utilizzatore per i fini medesimi degli stessi terreni presenti la Comunicazione in cui siano allegati i corrispondenti "Atti di assenso", contenenti almeno le informazioni previste dall'allegato H al presente provvedimento.

4. Presentazione della Comunicazione congiunta

Nel caso in cui più ditte svolgano attività di allevamento all'interno delle medesime strutture, con condivisione per quota parte dei contenitori di stoccaggio, la Comunicazione e l'eventuale PUA

SEZIONE II

devono essere presentati in forma “congiunta” e vanno riferiti all’unità produttiva nella quale vengono prodotti gli effluenti.

5. Comuni con carico medio di peso vivo allevato superiore a 210 kg di azoto zootecnico al campo

L’articolo 18, comma 7 della DGR n. 2495/2006 dispone che nei Comuni con carico medio di peso vivo allevato superiore ad un valore corrispondente a 210 kg di azoto zootecnico al campo per ettaro di SAU, anche le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto di origine zootecnica compreso tra i 1.000 e i 3.000 kg all’anno presentino la comunicazione semplificata.

Al termine del periodo di validità della documentazione amministrativa suddetta, le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto di origine zootecnica compreso tra i 1.000 e i 3.000 kg all’anno, in relazione all’esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 33 della DGR n. 2495/2006, possono essere esonerate dalla presentazione della comunicazione alla Provincia, anche sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio obbligatorie per l’applicazione dei Programmi d’azione.

I Comuni con carico di azoto zootecnico superiore a 210 kg/ha sono elencati nella tabella 5.

COD. ISTAT	COMUNE	PROV.	COD. ISTAT	COMUNE	PROV.
1 25022	Fonzaso	BL	13 24046	Grisignano di Zocco	VI
2 28018	Campodoro	PD	14 24064	Montegalda	VI
3 28041	Gazzo	PD	15 24065	Montegaldella	VI
4 28067	Ponso	PD	16 24115	Velo d’Astico	VI
5 28088	Stanghella	PD	17 24119	Zane’	VI
6 26011	Castelcucco	TV	18 23027	Cologna Veneta	VR
7 26020	Colle Umberto	TV	19 23038	Grezzana	VR
8 26023	Cornuda	TV	20 23058	Pescantina	VR
9 26048	Moriago della Battaglia	TV	21 23087	Tregnago	VR
10 26057	Pieve di Soligo	TV	22 23092	Veronella	VR
11 24024	Carre’	VI	23 23093	Vestenanova	VR
12 24027	Castegnero	VI	24 23098	Zimella	VR

Tabella 5

6. Informazioni ai Comuni sulle utilizzazioni agronomiche nel territorio comunale

L’articolo 18, comma 10 della DGR n. 2495/2006 prevede che “La Giunta regionale, altresì, individua le modalità con cui le Province informano i Comuni i cui terreni sono interessati dalle attività di utilizzazione agronomica dei reflui e ARPA del Veneto – Osservatorio Suolo e Rifiuti.”

L’informazione di cui trattasi sarà garantita mediante l’accesso alla banca dati delle Comunicazioni appositamente costituita.

7. Procedure di controllo amministrativo delle comunicazioni da parte delle Province

Secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, “...le Comunicazioni devono essere inviate alle Autorità competenti almeno entro 30 giorni dall’inizio dell’attività” di utilizzazione agronomica.

Le Province che ricevono le Comunicazioni esercitano, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 – “Norme per la tutela dell’ambiente”, e nell’ambito della propria autonomia di gestione amministrativa, le funzioni di controllo amministrativo preventivo sull’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Dalla data del ricevimento della Comunicazione, dell’eventuale PUA e della documentazione allegata, ha inizio il periodo di 30 giorni, naturali e consecutivi, decorsi i quali il soggetto proponente può iniziare, sotto la propria responsabilità, le attività indicate.

SEZIONE II

Qualora nel corso della verifica della documentazione presentata si accerti l'assenza di documenti essenziali, o si accertino elementi tecnici e/o formali di non conformità alle disposizioni regionali di recepimento del DM 7.4.2006, o si rendano necessarie correzioni formali o sostanziali, nonché opportuni chiarimenti e integrazioni, gli Uffici provinciali competenti comunicano una richiesta di integrazioni.

La Provincia, in caso di accertata carenza degli atti amministrativi e/o delle condizioni che abilitano all'effettuazione dell'utilizzazione agronomica adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività di spandimento degli effluenti. Tale divieto permane fino alla rimozione delle cause sostanziali che lo hanno determinato e all'adozione delle eventuali prescrizioni dettate dalla Provincia.

Precisazioni all'articolo 19 "Trasporto" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Documentazione di trasporto ⁽⁴¹⁾

- 1.1) Il trasporto degli effluenti zootecnici finalizzato alla gestione delle diverse fasi del loro trattamento e della successiva all'utilizzazione agronomica, effettuato conformemente alle indicazioni della DGR n. 2495/2006 e del presente provvedimento, non è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, parte IV, né al regolamento (CE) n. 1774/2002, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del medesimo.
- 1.2) Nel caso di allevamenti con produzione annua di azoto di origine zootecnica superiore a 6.000 kg, il trasporto degli effluenti zootecnici tramite la rete viaria pubblica principale deve essere accompagnato dalla seguente documentazione:
 - a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
 - b) la natura e la quantità degli effluenti;
 - c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
 - d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
 - e) gli estremi della comunicazione o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dall'Autorità competente per gli allevamenti soggetti al D. Lgs. n. 59/2005.
- 1.3) Per tutti gli altri casi non previsti nel precedente punto 1.2), il trasporto degli effluenti tramite la rete viaria pubblica principale deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
 - b) l'identificazione del mezzo di trasporto;
 - c) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa.
- 1.4) Nel caso di uno o più trasporti effettuati nella medesima azienda, la fotocopia della Comunicazione presentata alla Provincia (munita del timbro di protocollo della medesima Amministrazione, ovvero dell'avviso di ricevimento nel caso di inoltro postale), costituisce idonea documentazione di trasporto, purché risultino debitamente compilati gli interventi giornalieri.
Parimenti costituisce idonea documentazione, per le ditte esonerate dalla presentazione della Comunicazione, nei casi residuali di cui al precedente punto 1.3), copia del libretto Utenti

⁽⁴¹⁾ Con DDR n. 33 del 13 febbraio 2008, è stato approvato lo schema generale di riferimento per gli adempimenti connessi al trasporto e all'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, nonché il modello di "Documento di trasporto".

SEZIONE II

Macchine Agricole (UMA) nell'ambito del quale risultino gli estremi identificativi dell'azienda di origine e del mezzo di trasporto, corredata da copia dei contratti di asservimento delle aziende destinatarie degli effluenti di allevamento o delle altre acque reflue.

Precisazioni all'articolo 22 "Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. 217/06" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

Si precisa che i corsi d'acqua superficiali significativi/non significativi del presente provvedimento corrispondono ai "corpi idrici significativi/non significativi" di cui all'articolo 7 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque – "Norme tecniche di attuazione".

La Tavola 1 allegata al Piano medesimo riporta la cartografia dei corsi d'acqua significativi.

Nell'allegato 1 "Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale" alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono definiti:

- 1) corsi d'acqua superficiali significativi almeno i seguenti:
 - a) tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km²;
 - b) tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 400 km²;
- 2) corsi d'acqua superficiali non significativi i seguenti:
 - a) i corsi d'acqua naturali che per motivi naturali hanno avuto una portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio.

Sostituzione dell'articolo 20 "Misure di sostegno per gli imprenditori agricoli e periodi di adeguamento" dell'allegato A alla DGR n. 2459/2006

omissis (42)

Precisazioni all'articolo 23 "Divieti di utilizzazione dei liquami" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

Si integra l'articolo con l'inserimento dello schema riassuntivo del divieto temporale di utilizzo dei materiali palabili e non palabili:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	
	ZONE NON VULNERABILI	ZONE VULNERABILI
Liquami e assimilati – Acque reflue	15 dicembre – 15 febbraio	1° novembre – fine febbraio
*Liquami e assimilati – Acque reflue	15 dicembre – 15 febbraio	15 novembre – 15 febbraio
Letami e assimilati	/	15 novembre – 15 febbraio
Pollina disidratata	/	1° novembre – fine febbraio
Concimi azotati	/	15 novembre – 15 febbraio
Ammendanti organici	/	15 novembre – 15 febbraio

* su terreni caratterizzati da assetti culturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno vernini

Tabella 6

(42) Sostituisce l'articolo 20 dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006.

SEZIONE II

1. Misure atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corpi idrici

Nelle fasce di divieto di utilizzazione dei liquami, ove sia tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ottenibile attraverso la realizzazione di fasce erbacee e/o arboree atte ad aumentare in tali fasce il potenziale di captazione delle acque di scorrimento superficiali e sottosuperficiali provenienti dai terreni agricoli adiacenti.

I tipi strutturali a cui ricondurre tali impianti sono:

Fascia inerbita: prati polifiti;

Siepe bassa: costituita da sole specie arbustive da scegliersi in base alle caratteristiche stazionali (condizioni geomorfologiche, pedologiche, climatiche, ecologiche e vegetazionali) e alla maggior attitudine e/o resistenza all'assorbimento dei nutrienti azotati;

Siepe media: costituita da alternanza di arbusti ed alberi a ceppaia da scegliersi in base alle caratteristiche stazionali (condizioni geomorfologiche, pedologiche, climatiche, ecologiche e vegetazionali) e alla maggior attitudine e/o resistenza all'assorbimento dei nutrienti azotati;

Laddove siano accertate condizioni di aridità tali da compromettere la realizzazione di una copertura vegetale stabile (zone con condizioni pedologiche e/o climatiche sfavorevoli, zone costiere, ecc.), al fine di limitare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici possono essere realizzati interventi specifici per favorire l'attecchimento delle specie vegetali, come di seguito descritto.

Gli interventi possibili prevedono la realizzazione di:

Fascia erbacea: da realizzarsi su un franco di almeno 20 cm di terreno vegetale di riporto in grado di fornire le condizioni di umidità sufficienti allo sviluppo di una copertura erbacea permanente.

Siepe bassa: costituita da sole specie arbustive resistenti a condizioni di forte aridità (xerofite) e/o salinità (alofite).

Le specie arboree e arbustive da impiegare per la realizzazione della siepe bassa e della siepe media sono elencate nell'**allegato G** – “Specie indigene e naturalizzate della pianura veneta” al presente provvedimento.

La fascia inerbita deve avere una larghezza minima di 3 metri e decorrere lungo corsi d'acqua, canali o altre strutture di emungimento delle acque.

Abrogazione del comma 6 dell'articolo 23 “Divieti di utilizzazione dei liquami” dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

omissis

Modifiche dell'articolo 24 “Caratteristiche dello stoccaggio” dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

omissis (43)

Precisazioni all'articolo 24 “Caratteristiche dello stoccaggio” dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Capacità dei contenitori di stoccaggio e assetti colturali

(43) Sostituisce il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 24 “Caratteristiche dello stoccaggio” dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006.

SEZIONE II

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 120 giorni per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini e con terreni caratterizzati da assetti colturali – per non meno del 20% della SAU – dalla presenza di pascoli, prati a media o lunga durata e cereali autunno-vernini.

La capacità di stoccaggio deve essere pari 180 giorni negli altri casi.

2. Sintesi dei requisiti per lo stoccaggio degli effluenti non palabili

L'articolo viene integrato con l'inserimento dello schema esemplificativo dei vincoli per lo stoccaggio degli effluenti non palabili:

Tabella 7	Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotto in giorni	
	120	180
Zone Non Vulnerabili		
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini	X	
allevamenti bovini da carne	X	
allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
Zone Vulnerabili		
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini *	X	
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini		X
allevamenti bovini da carne		X
allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X

* terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini

Precisazioni all'articolo 26 "Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Fissazione del termine di inizio del periodo di divieto di spargimento dei liquami

Relativamente alla fissazione del termine di inizio del divieto di spargimento dei liquami in zona vulnerabile, si rinvia alla procedura descritta al capitolo "Precisazioni all'articolo 5 – Divieto di utilizzazione dei liquami", paragrafo 3.

2. Verifica dell'efficacia del Codice di Buona Pratica agricola

Ai fini della ottimizzazione dell'efficienza dell'azoto e della riduzione del rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la Giunta regionale verifica l'efficacia dell'applicazione del CBPA nelle zone vulnerabili, anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dal successivo paragrafo 2 – "Piani di controllo", del capitolo "Precisazioni all'articolo 30"

3. Applicazione del comma 4 dell'articolo 26

Come risultante dalla tabella 1 "Schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione previsti dal decreto in funzione della classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino" la Comunicazione completa con PUA deve essere presentata esclusivamente nelle classi dimensionali superiori a 3.001 kg di azoto prodotto all'anno.

SEZIONE II

Precisazioni all'articolo 28 "Piano di utilizzazione agronomica (PUA)" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Piano di Utilizzazione Agronomica

- 1.1) Le aziende agricole che producono e/o effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e che sono tenute alla presentazione della Comunicazione alla Provincia e contestuale Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, secondo quanto previsto dalla DGR n. 2495/2006 e riassunto nella tabella n. 8 di seguito riportata, adottano le procedure ed i parametri di calcolo indicati nella Parte III – PUA semplificato e Parte IV – PUA completo dell'allegato F.
- 1.2) L' allegato F costituisce il riferimento per la presentazione del PUA – in forma semplificata e in forma completa – nel caso in cui i terreni utilizzati dalle aziende ricadano nell'ambito del territorio regionale e, nel rispetto dei contenuti dell'allegato V, parti A e B, del decreto ministeriale 7 aprile 2006, definisce con maggior dettaglio la formula-tipo e la metodologia di calcolo ivi indicate dallo stesso decreto ai fini della dimostrazione della razionale gestione delle pratiche di fertilizzazione.

Precisazioni all'articolo 29 "Comunicazione e trasporto" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

Si propone lo schema riassuntivo del procedimento di comunicazione previsto per le aziende:

Tabella 8	COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA		COMUNICAZIONE COMPLETA		PUA SEMPLIFICATO		PUA COMPLETO	
	ZNV	ZV	ZNV	ZV	ZNV	ZV	ZNV	ZV
Quantità di azoto utilizzata								
N ≤ 1000 kg/anno	esonero	esonero	esonero	esonero	esonero	esonero	esonero	esonero
1.000 < N ≤ 3.000 kg/anno	X*	X	esonero	esonero	esonero	esonero	esonero	esonero
3.000 < N ≤ 6.000 kg/anno	X	-	-	X	-	X	-	-
N > 6.000 kg/anno	-	-	X	X	-	-	-	X
Aziende soggette a IPPC	-	-	X	X	-	-	X	X
Aziende con più di 500 UBA	-	-	X	X	-	-	X	X
Acque reflue	X	X	-	-	-	-	-	-

* Solo le aziende site nei comuni con un carico medio di peso vivo allevato superiore ad un valore corrispondente a 210 Kg di azoto zootecnico al campo per ettaro di SAU

Le modalità per la compilazione della Comunicazione da parte dei soggetti che gestiscono le fasi di produzione, stoccaggio e distribuzione degli effluenti di allevamento, in particolare nel caso in cui tali fasi siano suddivise tra più soggetti, sono descritte nell'allegato F, Parte I e Parte II.

Precisazioni all'articolo 30 "Controlli nelle zone vulnerabili" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

1. Concentrazione di rame, zinco e fosforo assimilabile

Per quanto riguarda limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo, si fa riferimento:

SEZIONE II

- 1) per il rame e lo zinco ai limiti previsti per la bonifica dei siti contaminati per l'utilizzo residenziale (colonna A, allegato 5 alla parte IV del D. Lgs 152/06) pari a 120 mg/kg per il rame ed a 150 mg/kg per lo zinco, determinati secondo il metodo DM 13.9.1999, G.U. n. 248 del 21 ottobre 1999 met XI.1, integrato dal DM 25.3.2002;
- 2) per il fosforo al valore di 75 mg/kg di fosforo assimilabile, determinato secondo il metodo ISO 11263:1998.

2. Piani di controllo

- 2.1) Il Programma d'azione è soggetto a verifica di efficacia ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del DM 7 aprile 2006, secondo i criteri generali indicati all'allegato VIII del medesimo decreto (vedi articolo 30, comma 2 della DGR n. 2495/2006)
- 2.2) Ai fini di quanto indicato al precedente punto 2.1), la Giunta regionale definisce con specifico atto i contenuti operativi, i soggetti/Enti coinvolti ed i relativi compiti, nonché i criteri tecnici e le modalità attuative del programma di verifica, avendo a riferimento le seguenti finalità di valutare:
 - a) lo stato della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee dello stato trofico delle acque dolci superficiali e costiere attraverso una rete di monitoraggio costituita da stazioni di campionamento coerenti e rappresentative con le zone vulnerabili ai nitrati;
 - b) i cambiamenti indotti dall'attuazione delle misure del programma d'azione attraverso il monitoraggio di alcuni indicatori (ad esempio: evoluzione delle pratiche agricole, presenza dei nitrati nei suoli coltivati, nelle acque di ruscellamento superficiale e di percolazione/lisciviazione verso le falde acquifere, i bilanci dei nutrienti).
- 2.3) Le verifiche di efficacia possono essere eseguite anche attraverso l'applicazione di appropriati modelli di calcolo che tengano conto dei principali fattori che caratterizzano i fenomeni di rilascio dei nutrienti nell'ambiente, quali: il tipo di suolo ed i relativi usi, i livelli di fertilizzazione, il comportamento idrologico e la capacità depurativa del medesimo. Le risposte del modello in termini di stima della concentrazione dei nitrati nelle acque di ruscellamento e di percolazione saranno verificate e calibrate con i dati risultanti dalle misure effettuate in campo. Nell'ambito dell'applicazione dei suddetti modelli saranno svolte, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a) individuazione, all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati, di sub-zone omogenee per caratteristiche geomorfologiche, pedologiche ed uso del suolo nelle quali eseguire una accurata analisi delle pressioni finalizzata alla determinazione del bilancio dei nutrienti;
 - b) esecuzione di misure di percolazione dei nitrati in aree rappresentative, scelte all'interno delle sub-zone, al fine di estrapolare i risultati sull'intera zona vulnerabile ai nitrati.Ai fini della verifica e della calibrazione del modello di calcolo sopra richiamato, saranno utilizzati i risultati dei progetti di ricerca/studi e delle indagini sperimentali svolti in questi anni sulle tematiche suddette dalla Regione attraverso le convenzioni con Enti regionali e di ricerca e sperimentazione in agricoltura.
- 2.4) Le valutazioni sull'attuazione del Programma di verifica sono demandate ad un Nucleo di Valutazione, istituito nell'ambito del provvedimento di cui al precedente comma 2.2) e composto da rappresentanti della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (con funzioni di coordinamento), della Direzione Tutela Ambiente, dell'ARPAV e delle Province. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Nucleo di Valutazione redige una Relazione sullo stato di attuazione del Programma di Verifica e dei risultati delle attività svolte.

Precisazioni all'articolo 33 "Criteri e procedure di controllo e informazioni nelle zone non vulnerabili" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

SEZIONE II

La Giunta regionale, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Province e delle altre conoscenze a disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizza ed effettua – con il supporto di ARPAV – nelle zone non vulnerabili sia controlli amministrativi con incrocio di dati, sia controlli in loco nelle aziende agricole, zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente provvedimento, impegnando adeguate risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario. I controlli amministrativi sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli aziendali in loco per il 4%, con inclusione di analisi dei suoli, specie nei comprensori più intensamente coltivati, per evitare eccessi di azoto e fosforo.

Modifica dell'articolo 36 “Disposizioni finali e transitorie” dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006

omissis (44)

Adeguamento delle tabelle, prospetti e modulistica di cui al presente provvedimento

Al fine di consentire l'adeguamento delle tabelle, dei prospetti e della modulistica alle eventuali necessità derivanti dal progresso della conoscenza tecnico-scientifica nonché dall'evoluzione legislativo-giurisprudenziale in materia, è data facoltà – con decreto del dirigente della competente Direzione regionale – di apportare i necessari aggiornamenti agli allegati al presente provvedimento, ferma restando la successiva notifica ai Ministeri interessati.

(44) Modifica il comma 3 dell'articolo 36 “Disposizioni finali e transitorie” dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006.

SEZIONE II

Codice di Buona Pratica Agricola - Tabella 1

LE PRINCIPALI SPECIE AGRARIE E I LIMITI FISIOLGICI DEL LORO FABBISOGNO AZOTATO PER UNA PRODUZIONE MEDIO-ALTA

(a cura di F. Bonciarelli)

	FABBISOGNO DI AZOTO	RESA IPOTIZZATA
	kg/ha	t/ha
CEREALI		
Frumento tenero (CentroNord)	180	6
Frumento duro (Sud)	140	4
Orzo	120	5
Avena	100	4,5
Segale	80	4
Riso	160	7
Mais (irrigato)	280	10
Pisello	20	3,5
PIANTE DA TUBERO		
Patata	150	30
PIANTE INDUSTRIALI		
Barbabietola da zucchero	150	4,5
Colza	180	3,5
Girasole	100	3
Soia	20	3
PIANTE ORTICOLE		
Aglio	120	12
Carota	150	40
Cipolla	120	30
Rapa	120	25
Asparago	180	5
Bietola da coste	130	50
Carciofo	200	15
Cavolo verza e cappuccio	200	30
Cavolo broccolo	150	15
Cavolfiore	200	30
Finocchio	180	30
Insalata (Lattuga)	120	25
Insalata (Cicoria)	180	35
Sedano	200	
Spinacio	120	15
Cetriolo	150	60
Cocomero	100	50
Fragola	150	20
Melanzana	200	40
Melone	120	35
Peperone	180	50